



SET INFORMATIVO



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MOTOPLATINUM PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI

VERTI ASSICURAZIONI S.P.A.

Contratto di Assicurazione di Rami Danni

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario
- Informativa Privacy

deve essere consegnato al Contraente prima della conclusione del contratto.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della Conclusione del contratto.

Data di ultimo aggiornamento: Gennaio 2026

Contratto di Assicurazione Danni Diversi



Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: CVT Motoplatinum

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa Polizza, nei limiti e secondo le Condizioni di Assicurazione, protegge il motociclo e ciclomotore di proprietà dell'Assicurato in caso di Furto/Incendio, Rapina, Collisione con Animale Selvatico nonché, in caso di Perdita Totale del Mezzo Assicurato a seguito del verificarsi di uno dei Rischi coperti dalla presente Assicurazione, copre i danni materiali subiti dal Bagaglio e mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo sostitutivo, ad uso privato con chilometraggio illimitato. Le garanzie assicurative sono modulate in base a pacchetti assicurativi offerti dalla Compagnia e opzionabili dal Contraente all'atto dell'acquisto dell'Assicurazione.



Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione, nei limiti e secondo le presenti Condizioni contrattuali, offre coperture assicurative a protezione del Mezzo Assicurato modulate in base a pacchetti che comprendono diverse garanzie, ad esclusione della garanzia R.C. Auto.

Pacchetto Economico:

- Furto Totale del Mezzo Assicurato
- Perdita Totale del Mezzo Assicurato da Incendio:

Pacchetto Completo:

- Rapina. Furto Totale o Parziale del Mezzo Assicurato
- Incendio Totale e Parziale del Mezzo Assicurato

Pacchetto Valore a Nuovo:

- Rapina. Furto Totale o Parziale del Mezzo Assicurato
- Incendio Totale e Parziale del Mezzo Assicurato
- Collisione con Animale Selvatico
- Danni al Bagaglio
- Veicolo Sostitutivo

Per il dettaglio completo si rinvia al DIP Aggiuntivo presente in questo Set Informativo.



Che cosa non è assicurato?

I seguenti mezzi non possono essere assicurati:

- * veicoli con valore commerciale alla data di stipula dell'Assicurazione inferiore a € 1.000 o superiore a € 40.000 (inclusi gli optional e gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo), come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2Ruote;
- * veicoli utilizzati professionalmente in attività di noleggio, moto taxi, autoscuole, consegne a domicilio o per servizio pubblico;
- * veicoli costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning;
- * veicoli utilizzati in prove sportive, corse, prove di velocità o competizioni di qualsiasi tipo;
- * quad, sidecar, minicar e quadricicli leggeri e ogni altra tipologia di veicolo che non possa essere definita come motociclo o ciclomotore ai sensi del Codice della Strada.



Ci sono limiti di copertura?

Tutte le garanzie non operano in caso di:

- ! Dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o del Conducente del Mezzo Assicurato o delle persone di cui devono rispondere per legge;
- ! Utilizzo del Mezzo Assicurato contro la volontà del proprietario del Mezzo Assicurato
- ! Mezzo Assicurato guidato da Conducente non abilitato alla guida secondo le disposizioni vigenti o in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, allucinogene, psicofarmaci, medicinali non prescritti da un medico o qualora sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- ! Mezzo Assicurato dato a noleggio;
- ! Circolazione del Mezzo Assicurato con targa prova;
- ! Mezzo assicurato soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- ! Partecipazione del Mezzo Assicurato a gare, competizioni sportive, prove ufficiali o allenamenti;
- ! Partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
- ! Inosservanza di norme di leggi e regolamenti anche privati;
- ! Trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in genere;
- ! Trasporto di cose o animali in violazione delle disposizioni del Codice della Strada;
- ! Atti intenzionali (incluso imprese temerarie, suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni);
- ! Atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente Assicurazione, ivi incluse le proibizioni delle Autorità;
- ! Particolari eventi sociopolitici (guerre, invasioni) ed eventi atmosferici o naturali (ad esempio uragani, terremoti);
- ! Energia nucleare o radiazioni nucleari.

Gli ulteriori limiti di copertura relativi alle singole garanzie prestate sono riportati sul DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati membri dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, Regno Unito, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.



Che obblighi ho?

Quando concludi il Contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del Contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio, possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo e la cessazione della Polizza.

In caso di Sinistro devi darne comunicazione scritta a Corsi Assistance 24ORE S.r.l., delegata dalla Compagnia alla ricezione delle richieste di indennizzo, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne sei venuto a conoscenza e devi fornire la documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato in un'unica soluzione prima dell'emissione della Polizza.

Puoi pagare il Premio tramite bonifico bancario o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza o del giorno del pagamento del Premio se successivo. L'Assicurazione termina alla data di scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.

L'Assicurazione può essere stipulata con durata poliennale (minimo 18 mesi e massimo 72 mesi), con uno sconto sul Premio ai sensi dell'art. 1899 c.c.

In caso di acquisto dell'Assicurazione contestualmente alla copertura RCA, la durata dell'Assicurazione è solo annuale ai sensi dell'art. 170-bis, comma 1/bis, del Codice delle Assicurazioni Private



Come posso disdire la Polizza?

In caso di stipulazione dell'Assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di disdire il Contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza che attesta la conclusione dell'Assicurazione.

Se l'Assicurazione è stata stipulata con una durata poliennale superiore a 60 mesi, il Contraente, trascorso il quinquennio, può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione scritta all'Intermediario o alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Annualità Assicurativa in corso al momento dell'esercizio della facoltà di recesso, come previsto dall'art. 1899 c.c.

Inoltre, ricorda che nel caso di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione definitiva dalla circolazione (art. 103 Codice della Strada), puoi risolvere anticipatamente l'Assicurazione dandone tempestiva comunicazione alla Compagnia. In questi casi, se hai stipulato un'Assicurazione con durata poliennale, avrai diritto al rimborso del rateo di Premio, al netto delle imposte, per le Annualità assicurative successive a quella della risoluzione anticipata.




Scopo: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale della Compagnia. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.


Società: Verti Assicurazioni S.p.A. – Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); tel. +39.02.21725.1; sito internet: www.verti.it e-mail: informazioni@verti.it PEC: verti@pec.verti.it Verti Assicurazioni S.p.A. appartiene al Gruppo MAPFRE ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00134 Sez. I. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari a 146,0 milioni di euro e il risultato economico è una perdita d'esercizio pari a 9,5 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è 186,2%, come da Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile sul sito internet: www.verti.it


Al Contratto si applica la legge italiana

PRODOTTO MOTOCICLO E CICLOMOTORE

 Che cosa è assicurato?	
Pacchetto Economico	<p>La garanzia Furto/Incendio prestata con il "Pacchetto Economico" copre, nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza, la perdita totale del Mezzo Assicurato in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furto totale: reato consumato di Furto senza ritrovamento entro 60 gg dalla data di denuncia alle Autorità; - Perdita totale da Incendio: danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato, a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma, che hanno determinato la distruzione dello stesso. Si ha distruzione del Mezzo Assicurato quando i danni provocati dall'Incendio superano l'80% del Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro. <p>Nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza, viene liquidato un importo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro.</p>
Pacchetto Completo	<p>La garanzia Furto/Incendio prestata con il "Pacchetto Completo", nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza, copre:</p> <p>A. la Perdita Totale del Mezzo Assicurato, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furto totale e per Rapina: reato consumato per Furto e Rapina senza ritrovamento entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità. - Perdita Totale da Incendio: danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma che abbiano determinato la distruzione dello stesso. Si ha distruzione del Mezzo Assicurato quando i danni provocati dall'Incendio superano l'80% del Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro. <p>Nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza, viene liquidato un importo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro.</p> <p>B. I Danni Parziali subiti dal Mezzo Assicurato, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furto Parziale e Danni Parziali da Rapina: danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato nell'esecuzione o in conseguenza del reato di Furto e Rapina, tentato o consumato, in presenza di manomissione o scasso. - Danni Parziali a seguito di Incendio: danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma che non abbiano determinato la distruzione del Mezzo Assicurato. <p>Nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza, vengono liquidati i Danni Parziali subiti dal Mezzo Assicurato e coperti dalle garanzie con applicazione del Degrado d'Uso. L'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro.</p>
Pacchetto Valore a Nuovo	<p>La garanzia Furto/Incendio prestata con il "Pacchetto Valore a Nuovo", nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza, copre:</p> <p>A. la Perdita Totale del Mezzo Assicurato, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furto totale e Rapina: reato consumato per Furto e Rapina senza ritrovamento entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità. - Perdita Totale da Incendio: danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma che abbiano determinato la distruzione dello stesso. Si ha distruzione del Mezzo Assicurato quando i danni provocati dall'Incendio superano l'80% del Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro. <p>La garanzia prevede i seguenti Massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assicurazione annuale: in caso di Sinistro accaduto entro 12 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato e in corso di validità dell'Assicurazione è prestato un indennizzo pari al Valore a Nuovo, con il limite della somma assicurata. - Assicurazione poliennale: <ul style="list-style-type: none"> • In caso di Sinistro accaduto entro 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato e in corso di validità dell'Assicurazione è prestato un indennizzo pari al Valore a Nuovo con il limite della somma assicurata; • In caso di Sinistro accaduto dopo 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato e in corso di validità dell'Assicurazione, è prestato un indennizzo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro. <p>B. I Danni Parziali subiti dal Mezzo Assicurato, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furto parziale e Danni parziali da Rapina: danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato nell'esecuzione o in conseguenza del reato di Furto e Rapina, tentato o consumato, in presenza di manomissione o scasso. - Danni parziali a seguito di Incendio: danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma che non abbiano determinato la distruzione del Mezzo Assicurato.

	<p>La garanzia prevede i seguenti Massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assicurazione annuale: nei limiti della somma assicurata vengono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato; sui pezzi di ricambio NON viene applicato il Degrado d'Uso. - Assicurazione poliennale: nei limiti della somma assicurata vengono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato come segue: <ul style="list-style-type: none"> • In caso di Sinistro accaduto entro 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato e in corso di validità dell'Assicurazione, sui pezzi di ricambio NON viene applicato il Degrado d'Uso; • In caso di Sinistro accaduto dopo 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato e in corso di validità dell'Assicurazione, sui pezzi di ricambio viene SEMPRE applicato il Degrado d'Uso. <p>All'interno del "Pacchetto Valore a Nuovo" sono inoltre ricomprese le seguenti garanzie:</p> <p>Collisione con Animale Selvatico: copre, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a causa dell'urto contro un Animale Selvatico verificatosi durante la percorrenza di strade statali/provinciali, a condizione che sia richiesto l'intervento delle Autorità Pubbliche.</p> <p>In caso di Perdita Totale, la garanzia prevede i seguenti Massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assicurazione annuale: in caso di Sinistro accaduto entro 12 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato e in corso di validità dell'Assicurazione, è prestato un indennizzo pari al Valore a Nuovo, con il limite della somma assicurata. - Assicurazione poliennale: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di Sinistro accaduto entro 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato e in corso di validità dell'Assicurazione, è prestato un indennizzo pari al Valore a Nuovo, con il limite della somma assicurata; • in caso di Sinistro accaduto dopo 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato e in corso di validità dell'Assicurazione, è prestato un indennizzo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro. <p>In caso di Danni parziali, la garanzia prevede i seguenti Massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assicurazione annuale: nei limiti della somma assicurata vengono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato. In tutti i casi, sui pezzi di ricambio NON viene applicato il Degrado d'Uso. - Assicurazione poliennale: nei limiti della somma assicurata vengono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato come segue <ul style="list-style-type: none"> • in caso di Sinistro accaduto entro 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato e in corso di validità dell'Assicurazione, sui pezzi di ricambio NON viene applicato il Degrado d'Uso; • in caso di Sinistro accaduto dopo 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato e in corso di validità dell'Assicurazione, sui pezzi di ricambio viene SEMPRE applicato il Degrado d'Uso. <p>Bagaglio: copre i danni materiali e diretti subiti dal Bagaglio che si trovava a bordo del Mezzo Assicurato al momento del Furto, della Rapina o dell'Incendio da cui sia derivata la Perdita Totale del Mezzo Assicurato. L'indennizzo è prestato sino alla somma massima di € 1.000 per Sinistro e per Annualità Assicurativa, previa deduzione di un Degrado d'Uso del 10% per ogni anno dalla data di acquisto indicata in fattura.</p> <p>In caso di Furto Totale o Rapina, la presenza a bordo del Bagaglio deve risultare dalla denuncia effettuata presso le competenti Autorità. In caso di Incendio, i danni riportati al Bagaglio devono risultare dal Verbale delle Autorità intervenute.</p> <p>Veicolo Sostitutivo: a seguito di Perdita Totale del Mezzo Assicurato per Furto/Incendio, Rapina o Collisione con Animale Selvatico, la Compagnia mette a disposizione dell'Assicurato un Veicolo Sostitutivo ad uso privato con chilometraggio illimitato. La garanzia del Veicolo Sostitutivo da parte di un Riparatore Convenzionato è limitata alla durata complessiva di 30 giorni per Annualità Assicurativa e per un importo massimo di € 300 per Annualità Assicurativa. Se l'Assicurato decide di rivolgersi a un Riparatore NON Convenzionato, verrà organizzato il noleggio di un veicolo con costi di noleggio a carico della Compagnia per una durata complessiva massima di 10 giorni per Annualità Assicurativa e per un importo massimo € 100 per Annualità Assicurativa. <u>In ogni caso, sia che ci si rivolga al Riparatore Convenzionato che al Riparatore NON Convenzionato, l'eventuale eccedenza del costo di noleggio resta a carico dell'Assicurato.</u></p> <p>In tutti i casi, per ottenere la prestazione del Veicolo Sostitutivo, l'Assicurato deve farne richiesta a Coris Assistance 24ORE S.r.l, quale Società incaricata dalla Compagnia alla prestazione del servizio oggetto della garanzia.</p> <p>Le garanzie Furto/Incendio, Collisione con Animale Selvatico, Bagaglio e Veicolo Sostitutivo prestate con il "Pacchetto Valore a Nuovo" possono essere acquistate solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veicoli nuovi: motocicli e ciclomotori immatricolati e assicurati con la presente garanzia entro 120 gg dalla data di prima immatricolazione del veicolo e a condizione che la data sopra indicata coincida con la data di acquisto risultante dalla Banca Dati SIVI; - Veicoli a km 0: veicoli immatricolati dai concessionari anche con data di acquisto e prima immatricolazione inferiore a 120 gg dalla data di stipula dell'Assicurazione; - Veicoli Demo: veicoli utilizzati dai concessionari ai fini espositivi o dimostrativi mediante targa prova. <p>In caso di durata annuale dell'Assicurazione, il Valore a Nuovo è riconosciuto sino a 12 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato e la garanzia non può essere riacquistata in sede di eventuale rinnovo dell'Assicurazione. In caso di durata poliennale dell'Assicurazione, il Valore a Nuovo è riconosciuto sino a 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato.</p>
--	--

	Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

	Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto previsto nel DIP Danni, sono previste le seguenti ulteriori esclusioni e limitazioni delle coperture assicurative prestate.	
PACCHETTO ECONOMICO, PACCHETTO COMPLETO, PACCHETTO VALORE A NUOVO:	
Limitazioni sempre operanti per la garanzia Furto/Incendio: ! Atti di vandalismo; ! ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente garanzia Furto/Incendio, inclusa la Rapina, comprese le proibizioni decise dalle Autorità Locali, Nazionali o Internazionali; ! danni indiretti, quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo - le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Mezzo Assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Mezzo Assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa; ! spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Mezzo Assicurato successivamente alla relativa omologazione, nonché le spese di immatricolazione sostenute dall'assicurato per l'acquisto di un nuovo veicolo; ! danni a ruote-cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi di Polizza.	
PACCHETTO ECONOMICO:	

Limitazioni operanti per la Garanzia Furto: ! Furto Parziale; ! Danni subiti o arrecati dal Mezzo Assicurato allo scopo di perpetrare il Furto o durante la circolazione successiva al Furto; ! Furto commesso mentre il Mezzo Assicurato era in custodia di terzi soggetti o lasciato su area pubblica in assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato; ! Furto commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave del Conducente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge; ! Rapina (art. 628 c.p.), Appropriazione indebita (art. 646 c.p.); ! Beni che si trovavano sul Mezzo Assicurato al momento del Sinistro;

Limitazioni operanti per la Garanzia Incendio: ! Danni parziali da Incendio; ! Danni causati a terzi dall'Incendio del Mezzo Assicurato quando non si trova in circolazione (Ricorso Terzi da Incendio) o ai locali del Contraente e/o dell'Assicurato in cui è ricoverato il Mezzo Assicurato; ! Danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma che non comportino la distruzione del Mezzo Assicurato con conseguente demolizione del relitto (Danni Parziali da Incendio); ! Danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da Incendio; ! Danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; ! Beni che si trovavano sul Mezzo Assicurato al momento del Sinistro (a titolo esemplificativo e non limitativo, eventuali optional del Mezzo Assicurato; eventuali beni che si trovavano sul mezzo assicurato al momento dell'Incendio, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato).

! Scoperto e Minimo Furto e Incendio: l'indennizzo è prestato con uno Scoperto del 20% e un Minimo di € 400 per Sinistro, che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

PACCHETTO COMPLETO:

Limitazioni operanti per la Garanzia Furto e Rapina: ! Furto commesso mentre il Mezzo Assicurato era in custodia a soggetti terzi; ! assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato, durante la sosta su area pubblica (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul mezzo assicurato); ! Furto commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell'Assicurato (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali), del Conducente del Mezzo Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge; ! Appropriazione indebita(art. 646 c.p.); ! Beni che si trovavano sul Mezzo Assicurato al momento del Sinistro (a titolo esemplificativo e non limitativo, eventuali optional del Mezzo Assicurato; eventuali beni che si trovavano sul mezzo assicurato al momento del furto, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato).

Limitazioni operanti per la Garanzia Incendio: ! Danni causati a terzi dall'Incendio del Mezzo Assicurato anche qualora non coperti dalla garanzia RCA (Ricorso Terzi da Incendio); ! Danni causati ai locali del Contraente e/o dell'Assicurato in cui è ricoverato il Mezzo Assicurato; ! Danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da Incendio; ! Danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; ! Beni che si trovavano sul Mezzo Assicurato al momento del Sinistro (a titolo esemplificativo e non limitativo, eventuali optional del Mezzo Assicurato eventuali beni che si trovavano sul mezzo assicurato al momento dell'Incendio, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato).

! Scoperto e Minimo Furto, Rapina e Incendio - Perdita Totale e Danni Parziali: l'indennizzo è prestato con uno Scoperto del 10% e un Minimo di € 200 per Sinistro, che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

PACCHETTO VALORE A NUOVO:

Limitazioni operanti per la Garanzia Furto e Rapina: ! Furto commesso mentre il Mezzo Assicurato era in custodia a soggetti terzi; ! assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato, durante la sosta su area pubblica (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul mezzo assicurato); ! Furto commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell'Assicurato (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali), del Conducente del Mezzo Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge; ! Appropriazione indebita(art. 646 c.p.)

Limitazioni operanti per la Garanzia Incendio: ! Danni causati a terzi dall'Incendio del Mezzo Assicurato anche qualora non coperti dalla garanzia RCA (Ricorso Terzi da Incendio); ! Danni causati ai locali del Contraente e/o dell'Assicurato in cui è ricoverato il Mezzo Assicurato; ! Danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da Incendio; ! Danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

! Scoperto e Minimo Furto, Rapina e Incendio - Danni Parziali: In caso di riparazioni effettuate da un Riparatore NON Convenzionato, l'indennizzo è prestato con uno Scoperto del 10% e un Minimo di € 200 per Sinistro, che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

Limitazioni operanti per la Garanzia Collisione con Animale selvatico: ! sinistri avvenuti su strade non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione; ! urto con animali domestici o animali selvatici addomesticati o da cortile o allevamento; ! sinistri avvenuti all'interno di aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste; ! Danni indiretti (spese per demolizione, sgombero, mancato godimento del Mezzo Assicurato) e le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Mezzo Assicurato successivamente alla relativa omologazione.

! Scoperto e Minimo Collisione con Animale Selvatico - Danni Parziali: In caso di riparazione presso un Riparatore Convenzionato, per ogni Sinistro e per Annualità Assicurativa, è applicata una Franchigia fissa e assoluta di € 500, che rimane a carico dell'Assicurato. In caso di riparazione presso un Riparatore NON Convenzionato, l'indennizzo è prestato con uno Scoperto del 10% e un Minimo di € 1.000 per Sinistro e per Annualità Assicurativa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Limitazioni operanti per la Garanzia Bagaglio: ! denaro, assegni, titoli di credito, valori, gioielli; ! cellulari, tablet, computer, macchine fotografiche, videocamere e qualsiasi altra apparecchiatura audiofonovisiva o di navigazione satellitare; ! caschi; ! merci o cose trasportate in genere, compresi i titoli di viaggio; ! gli indumenti e i beni indossati dall'Assicurato al momento del Sinistro; ! qualsiasi bene non di proprietà dell'Assicurato, ancorché in uso, possesso e custodia dell'Assicurato; ! i Sinistri e i relativi danni causati da o conseguenti a: atti di vandalismo, Furto, Rapina, Incendio occorsi all'interno di aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste; ! danni indiretti, quali i danni da mancato godimento dei beni che si trovavano a bordo del Mezzo Assicurato (Bagaglio) o di altri eventuali pregiudizi; !danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali.

Limitazioni operanti per la Garanzia Veicolo Sostitutivo: ! costi del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.); ! penali dei contratti di noleggio, relative assicurazioni e franchigie; ! cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato; !eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto; ! Sinistri e i conseguenti danni causati da: Furto, Rapina, incendio, Collisione con Animale Selvatico occorsi all'interno di aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto assicurativo è rivolto a chi intende proteggere il proprio motociclo o ciclomotore in caso di Furto e Incendio, anche in assenza di copertura assicurativa RCA, o per danni materiali e diretti subiti dal proprio veicolo in caso di Collisione contro un Animale Selvatico; nonché per proteggere il Bagaglio presente a bordo del veicolo o disporre di un veicolo sostitutivo in caso di perdita totale del mezzo a seguito di Furto/Incendio o Collisione con un Animale selvatico.

 Quali costi devo sostenere?
--

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dall'Intermediario Assicurativo è pari a 12,15 % del Premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Alla Compagnia assicuratrice	Per contattare l'Ufficio Reclami utilizza il form dedicato disponibile nella sezione reclami del Sito www.verti.it In alternativa, invia una lettera a: Verti – Ufficio Reclami – via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il nr di Polizza, il nr di preventivo o di Sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo alla Compagnia, reperibile sul sito www.lvass.it/Consumatori sezione Reclami, consultando l'apposita Guida. Il termine massimo per il riscontro al reclamo è 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso:
OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	<ul style="list-style-type: none">- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98). La procedura è obbligatoria per controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La procedura è obbligatoria solo per controversie relative a sinistri R.C. Auto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione Paritetica: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di Risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000. Si può accedere alla conciliazione in caso di: a) omessa risposta della Compagnia tenuta al Risarcimento nei termini previsti dalla Legge; b) rifiuto del Risarcimento; c) accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi). Arbitrato: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell'Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il Contratto: consulta il sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale	Imposta sul Premio: 13,5%
----------------------------	----------------------------------

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
--

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INTRODUZIONE

La Compagnia offre coperture assicurative per la protezione del tuo motociclo o ciclomotore modulate in base a pacchetti che comprendono diverse garanzie, ad esclusione della garanzia RCA.

I Pacchetti Assicurativi proposti dalla Compagnia e opzionabili dal Contraente sono:

• **“Pacchetto Economico”**: Ti tutela in caso di:

- **Furto Totale del Mezzo Assicurato**: quando il veicolo Ti è stato rubato e non è stato ritrovato decorsi 60 giorni dalla data del furto;
- **Incendio del Mezzo Assicurato**: quando a seguito dell'Incendio il Tuo veicolo riporta danni materiali superiori all'80% del suo valore commerciale (Perdita Totale del Mezzo Assicurato).

• **“Pacchetto Completo”**: Ti tutela in caso di:

- **Rapina, Furto Totale o Parziale del Mezzo Assicurato**: in caso di mancato ritrovamento entro 60 giorni del Tuo veicolo a seguito di Furto o Rapina o in caso di danni parziali subiti dal veicolo a seguito del furto o della rapina;
- **Incendio del Mezzo Assicurato**: per i danni materiali subiti dal Tuo veicolo a seguito dell'incendio da cui sia derivata la Perdita Totale o anche solo di danni parziali (Danni Parziali da Incendio).

• **“Pacchetto Valore a Nuovo”**

Disponibile solo per Veicoli nuovi, a Km 0 e Demo: In caso di perdita totale, riconosce il Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato sino a 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo in caso di Assicurazione annuale e sino a 24 mesi in caso di Assicurazione poliennale in caso di:

- **Rapina, Furto Totale o Parziale del Mezzo Assicurato**: in caso di mancato ritrovamento entro 60 giorni del Tuo veicolo a seguito di Furto o Rapina o di danni parziali subiti dal veicolo a seguito del furto o della rapina;
- **Incendio del Mezzo Assicurato**: per i danni materiali subiti dal Tuo veicolo a seguito dell'incendio da cui sia derivata la Perdita Totale o anche solo di danni parziali (Danni Parziali da Incendio);
- **Collisione con animale selvatico**: per i danni materiali e diretti subiti dal Tuo veicolo a causa dell'attraversamento di animali selvatici nelle strade statali/provinciali, purché sia richiesto l'intervento delle Autorità Pubbliche.
- **Danni al Bagaglio** presente sul Tuo Veicolo al momento del Furto, della Rapina o dell'Incendio da cui sia derivata la Perdita Totale del Tuo veicolo.
- **Necessità di Veicolo sostitutivo** in caso di Perdita Totale o Furto Totale del Tuo veicolo. La prestazione è soggetta a limiti di durata espressamente indicati nelle condizioni di assicurazione.

I Pacchetti Assicurativi sono offerti dalla Compagnia indipendentemente dall'acquisto di una garanzia RCA. Puoi assicurare il Tuo Veicolo anche in assenza di copertura RCA, ad esempio perché vuoi proteggerTi in caso di furto e incendio quando il Tuo veicolo non è assoggettato all'obbligo di copertura RCA.

Trattandosi di un “Prodotto Assicurativo Stand Alone” puoi anche scegliere di acquistare i pacchetti assicurativi con una durata poliennale in base alle soluzioni proposte dalla Compagnia con uno sconto sul premio ai sensi dell'art. 1899 c.c., ad eccezione del caso in cui l'acquisto avvenga contestualmente alla stipulazione di una garanzia RCA. In quest'ultimo caso la durata delle coperture assicurative sarà pari a un anno ai sensi dell'art. 170-bis, comma 1, bis, del D.Lgs 209/2005.

I pacchetti Assicurativi prevedono massimali, franchigie e scoperti, oltre a specifiche limitazioni ed esclusioni.

Scopri tutti i vantaggi e i servizi offerti consultando questo Set informativo

INDICE

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	6
Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione	6
Art. 1.2 – Preventivo	7
Art. 1.3 – Modalità di conclusione del contratto.....	7
Art. 1.4 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza.....	7
Art. 1.5 – Modalità di pagamento del Premio	7
Art. 1.6 – Operatività delle Garanzie	7
Art. 1.7 – Durata dell'Assicurazione	8
Art. 1.8 – Validità territoriale.....	8
Art. 1.9 – Mezzi che non possono essere coperti dalla presente Assicurazione.....	8
Art. 1.10 - Dichiarazioni del Contraente	8
Art. 1.11 – Aggravamento del Rischio.....	8
Art. 1.12 – Diminuzione del Rischio	9
Art. 1.13 – Altre Assicurazioni	9
Art. 1.14 – Variazione del Mezzo Assicurato in corso di Annualità Assicurativa	9
Art. 1.15 - Cessione dell'Assicurazione.....	9
SEZIONE 2 – PACCHETTO ECONOMICO	12
Art. 2.1 – Oggetto Garanzia Furto/Incendio - Pacchetto Economico.....	12
Art. 2.2 – Rischi esclusi dalla Garanzia Furto/Incendio - Pacchetto Economico	12
Art. 2.3 – Indennizzo Garanzia Furto/Incendio - Pacchetto Economico – Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro	13
SEZIONE 3 – PACCHETTO COMPLETO	13
Art. 3.1 – Oggetto Garanzia Furto/Incendio/Rapina – Pacchetto Completo.....	13
Art. 3.2 – Rischi esclusi dalla Garanzia Furto/Incendio/Rapina - Pacchetto Completo	14
Art. 3.3 – Indennizzo Garanzia Furto/Incendio/Rapina - Pacchetto Completo – Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro.....	14
SEZIONE 4 – PACCHETTO VALORE A NUOVO	15
Art. 4.1 – Veicoli Assicurabili.....	15
Art. 4.2 – Garanzie prestate con il Pacchetto Valore a Nuovo	15
Art. 4.3 – Furto/Incendio – Pacchetto valore a nuovo	15
Art. 4.3.1 – Oggetto Garanzia Furto/Incendio/Rapina - Pacchetto Valore a Nuovo.....	15
Art. 4.3.2 – Rischi esclusi dalla Garanzia Furto/Incendio/ Rapina Pacchetto Valore a Nuovo	16
Art. 4.3.3 - Indennizzo Garanzia Furto/Incendio - Pacchetto Valore a Nuovo Durata Annuale Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro.....	16
Art. 4.3.4 - Indennizzo Garanzia Furto/Incendio - Pacchetto Valore a Nuovo Durata Poliennale Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro.....	17
Art. 4.4 – Collisione con animale selvatico – Pacchetto valore a nuovo	18
Art. 4.4.1 – Oggetto della Garanzia Collisione con Animale Selvatico	18
Art. 4.4.2 – Esclusioni e Limitazioni Garanzia Collisione con Animale Selvatico.....	18
Art. 4.4.3 – Indennizzo Garanzia Collisione con Animale Selvatico – Pacchetto Valore a Nuovo Annuale.....	18
Art. 4.4.4 – Indennizzo Garanzia Collisione con Animale Selvatico – Pacchetto Valore a Nuovo Poliennale	19
Art. 4.5 – Bagaglio – Pacchetto valore a nuovo	21

Art. 4.5.1 – Oggetto della Garanzia Bagaglio	21
Art. 4.5.2 - Esclusioni e Limitazioni Garanzia Bagaglio	21
Art. 4.6 – Veicolo sostitutivo – Pacchetto valore a nuovo	21
Art. 4.6.1 – Oggetto della Garanzia Veicolo Sostitutivo	21
Art. 4.6.2 - Esclusioni e Limitazioni Garanzia	21
SEZIONE 5 – ULTERIORI ESCLUSIONI E LIMITAZIONI	22
Art. 5.1 – Ulteriori esclusioni e Limitazioni Garanzia Furto/Incendio e Rapina	22
Art. 5.2 – Esclusioni e Limitazioni valide per tutte le Garanzie	22
SEZIONE 6 – PROCEDURE DI INDENNIZZO	23
Art. 6.1 - Procedura Indennizzo “Furto/Incendio/Rapina”	23
Art. 6.1.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Furto/Incendio e Rapina	23
Art. 6.1.2 – Documentazione Richiesta in caso di Furto e Rapina	24
Art. 6.1.3 - Documentazione Richiesta in caso di Incendio	24
Art. 6.1.4 – Pagamento dell'Indennizzo	25
Art. 6.1.5 - Recupero del Mezzo Assicurato oggetto di Furto	25
Art. 6.1.6 - Diritto di Surrogazione	25
Art. 6.2 – Procedura Indennizzo “Collisione Animale Selvatico”	25
Art. 6.2.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro	25
Art. 6.3 – Procedura Indennizzo “Bagaglio”	26
Art. 6.3.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro	26
Art. 6.3.2 – Calcolo e Pagamento dell'Indennizzo	26
Art. 6.3.3 - Diritto di Surrogazione	26
Art. 6.4 – Procedura Indennizzo “Veicolo Sostitutivo”	27
Art. 6.4.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro	27
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI	29

Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente i seguenti significati:

DEFINIZIONI

Aggravamento del rischio: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'art. 1898 codice civile.

Animale Selvatico: Animale che vive in libertà. Sono esclusi gli animali domestici, gli animali selvatici addomesticati e gli animali da cortile e allevamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cani, gatti, conigli, mucche, ecc.).

Annualità Assicurativa: periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura assicurativa come indicata nella Polizza rilasciata al momento della stipula dell'Assicurazione.

Appropriazione indebita: L'appropriazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 626 Codice Penale).

Assicurato: Il proprietario del Veicolo il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: Il presente contratto di assicurazione stipulato.

Atti di Vandalismo: il reato di danneggiamento volontario, così come definito dall'art. 635 c.p.

Bagaglio: gli indumenti, i capi di abbigliamento, gli oggetti di uso personale, le attrezzature sportive di proprietà dell'Assicurato che sono contenute nelle borse stabilmente fissate al Mezzo Assicurato.

Codice delle Assicurazioni Private: Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Codice della Strada: Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Compagnia: Verti Assicurazioni Spa.

Conclusione del Contratto: L'Assicurazione si conclude nel momento in cui, a seguito della conclusione del processo di acquisto, la Compagnia emette la Polizza.

Conducente: Il soggetto alla guida del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro.

Contraente: Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Coris Assistance 24ORE: Coris Assistance 24ORE S.r.l., con sede in C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI), è la società che, su mandato della Compagnia, si occupa della rete dei Riparatori Convenzionati e dei rapporti con gli Assicurati danneggiati.

Decorrenza: La presente Assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza indicata in Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Degrado d'Uso: riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinato in base al rapporto tra il Valore d'Acquisto del Mezzo Assicurato e il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro.

Franchigia: Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Furto: La sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Codice Penale).

Incendio: si intende l'incendio del Mezzo Assicurato per effetto di combustione con fiamma, con conseguente demolizione del

relitto. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

Incidente: qualsiasi evento accidentale connesso alla circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile ai sensi dell'Assicurazione.

Intermediario: L'intermediario dell'Assicurazione.

Legge: Normativa vigente in materia.

Massimale: Somma sino alla cui concorrenza è prestata l'Assicurazione.

Mezzo Assicurato: Veicolo a motore omologato come Ciclomotore o Motociclo, così come definiti dal Codice della Strada Italiano, per il quale è prestata l'Assicurazione e indicato in Polizza. Ai soli fini della garanzia Furto/Incendio sono esclusi i veicoli di cui all'art. 2.4 della Sezione 2 delle condizioni di Assicurazione.

Perdita Totale del Mezzo Assicurato: si ha Perdita Totale del Mezzo Assicurato quando il Mezzo Assicurato, a seguito di Furto o Rapina, non venga ritrovato entro 60 giorni successivi e consecutivi dalla data di denuncia alle Autorità Competenti, oppure quando i danni subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio, Furto Parziale, Rapina o Collisione con Animale Selvatico superino l'80% del Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro.

Polizza: il documento che prova la stipula dell'Assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente. Il Premio è sempre determinato in relazione a periodi assicurativi di un anno ed è comprensivo degli oneri fiscali posti dalla Legge a carico del Contraente e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia agli Intermediari.

Rapina: sottrazione della cosa assicurata con violazione o minaccia a colui che la detiene, perpetrata al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 c.p.).

Residenza: Il luogo di dimora abituale dell'Assicurato.

Riparatori Convenzionati: carrozzerie od officine autorizzate dalla Compagnia a prestare i servizi o effettuare le riparazioni dei danni subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di un Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione. L'elenco dei Riparatori Convenzionati è disponibile alla pagina web: www.24hassistance.com/motoplatinum

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: Percentuale della somma da liquidare a cura della Compagnia che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Valore a Nuovo: Il prezzo di listino a nuovo del Mezzo Assicurato risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE al momento della stipula dell'Assicurazione.

Valore d'Acquisto del Mezzo Assicurato: Il prezzo di acquisto così come risultante dai documenti di acquisto e/o dalla fattura di acquisto.



Valore Commerciale del Mezzo Assicurato: Il valore di mercato del Mezzo Assicurato come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del sinistro.

Vandalismo: atti di danneggiamento volontario descritti e punito dagli artt. 423 e 635 del Codice Penale,

Veicoli: Veicoli a motore omologati come Ciclomotore e Motociclo, così come definiti dal Codice della Strada Italiano, per i quali è prestata l'Assicurazione

Veicoli a Km 0: veicoli immatricolati dai concessionari con data acquisto e prima immatricolazione inferiore a 120 gg. dalla data di stipula dell'Assicurazione.

Veicoli Demo: veicoli utilizzati dai concessionari a scopo espositivo e per dimostrazione su strada ai potenziali clienti, in cui il passaggio di proprietà avviene entro un anno dalla data di prima immatricolazione.

Condizioni di assicurazione

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

PER COSA SONO ASSICURATO?

Danni Rischi Diversi del Tuo motociclo o ciclomotore

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione, **nei limiti e secondo le presenti condizioni contrattuali**, copre i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito degli eventi indicati e coperti dai pacchetti assicurativi proposti dalla

Compagnia, opzionabili dal Contraente secondo le proprie esigenze assicurative all'atto dell'acquisto dell'Assicurazione.

PACCHETTI ASSICURATIVI	Cosa copre?
PACCHETTO ECONOMICO	<ul style="list-style-type: none"> La perdita totale del Mezzo Assicurato a seguito di Furto (Furto Totale) La perdita totale del Mezzo Assicurato a seguito di Incendio del Mezzo Assicurato (Perdita Totale da Incendio)
PACCHETTO COMPLETO	<ul style="list-style-type: none"> La perdita totale del Mezzo Assicurato a seguito di Furto (Furto Totale) e Rapina; i danni parziali subiti dal Mezzo Assicurato in conseguenza del Furto (Furto Parziale) o della Rapina (Danni parziali da Rapina) La perdita totale del Mezzo Assicurato a seguito di Incendio (Perdita Totale da Incendio); i danni parziali subiti del Mezzo Assicurato a seguito del suo Incendio (Danni parziali da Incendio)
PACCHETTO "VALORE A NUOVO"	<ul style="list-style-type: none"> Il valore a Nuovo del Mezzo Assicurato in caso di Perdita Totale a seguito di Furto Totale, Rapina e Incendio. In caso di Furto Parziale o di Danni Parziali da Incendio e Rapina non viene applicato il Degrado d'Uso. Il valore a Nuovo del Mezzo Assicurato in caso di danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a causa dell'attraversamento di Animali Selvatici nelle strade statali/provinciali, purché sia richiesto l'intervento delle Autorità Pubbliche. I Danni al Bagaglio presente sul Mezzo Assicurato al momento del Furto, della Rapina o dell'Incendio in caso di Perdita Totale del Mezzo Assicurato; La messa a disposizione di un Veicolo sostitutivo in caso di Perdita Totale del Mezzo Assicurato, ad uso privato con chilometraggio illimitato. La copertura è prestata entro limiti di durata espressamente indicati nelle condizioni di assicurazione.

Tutte le garanzie riportate in tabella sono valide unicamente se acquistate ed espressamente richiamate in polizza

COME POSSO ACQUISTARE LA POLIZZA?

Online oppure presso un partner autorizzato

Art. 1.2 – Preventivo

Il Contraente è tenuto a compilare correttamente il preventivo in ogni sua parte.

Qualora i dati richiesti in sede di preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del proprietario del veicolo da assicurare) siano acquisiti direttamente dalla Compagnia tramite accesso alle Banche Dati Pubbliche, il Contraente deve verificarne l'esattezza e attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate.

Art. 1.3 – Modalità di conclusione del contratto

Per stipulare l'Assicurazione è necessario pagare il Premio indicato nel preventivo e inviare i documenti entro i termini richiesti.

A seguito del pagamento del Premio, la Compagnia verifica l'autenticità e la completezza dei documenti e la loro corrispondenza alle informazioni rilasciate in sede di preventivo anche mediante consultazione delle Banche Dati di settore, **riservandosi la facoltà di richiedere l'integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta degli originali dei documenti eventualmente anticipati per via telematica.**

In caso di mancato invio di tutti i documenti necessari alla conclusione dell'Assicurazione o in caso di informazioni non corrispondenti a quelle rilasciate in sede di preventivo, l'Assicurazione non potrà perfezionarsi. La Compagnia potrà richiedere i documenti mancanti e ricalcolare il preventivo. Se il Contraente non invia i documenti richiesti entro i termini richiesti o non accetta il preventivo ricalcolato entro 60 giorni, avrà diritto al rimborso di quanto eventualmente versato.

Successivamente alla verifica con esito positivo dei documenti, l'Assicurazione è regolarmente conclusa e la Compagnia rilascerà la Polizza.

In caso di acquisto on-line dell'Assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale verranno trasmessi via e-mail al Contraente all'indirizzo di posta elettronica rilasciato in sede di procedura di acquisto.

Successivamente alla conclusione dell'Assicurazione, il Contraente può chiedere in qualsiasi momento di ricevere

la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e/o di poter modificare le successive modalità di trasmissione.

Art. 1.4 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza

In caso di Assicurazione conclusa a distanza, il Contraente, entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza rilasciata dalla Compagnia, ha il diritto di recedere dall'Assicurazione stipulata. Il Contraente, entro il predetto termine, dovrà darne comunicazione scritta all'Intermediario e/o alla Compagnia mediante raccomandata A.R. o PEC.

Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento, in caso di raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale apposto sulla busta; in caso di comunicazione via PEC, farà fede la data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata alla casella PEC della Compagnia o dell'Intermediario. La Compagnia provvederà a restituire al Contraente il rateo di Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri posti a carico del Contraente per legge.

Art. 1.5 – Modalità di pagamento del Premio

Il Premio è determinato in relazione a periodi assicurativi di un anno ed è dovuto per intero. Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa in vigore al momento della conclusione dell'Assicurazione ed è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.

Il Premio può essere pagato mediante bonifico bancario, carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.

Art. 1.6 – Operatività delle Garanzie

Le garanzie sono operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, **a condizione che il Premio sia stato pagato integralmente**, sino alle ore 24.00 della data di scadenza dell'Assicurazione indicata in Polizza. Alla data di scadenza indicata in Polizza, l'Assicurazione cessa automaticamente senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Art. 1.7 – Durata dell’Assicurazione

La durata dell’Assicurazione può essere annuale o poliennale, senza tacito rinnovo.

La durata poliennale dell’Assicurazione, ferma la durata minima di 18 mesi, può variare sino a un massimo di 72 mesi secondo le soluzioni predefinite dalla Compagnia e opzionabili dal Contraente unicamente al momento dell’acquisto dell’Assicurazione.

Nel caso in cui il Contraente scelga di stipulare l’Assicurazione con durata poliennale secondo le soluzioni offerte dalla Compagnia, verrà applicato uno sconto sul Premio ai sensi dall’art. 1899 c.c.. La durata poliennale

scelta dal Contraente sarà espressamente indicata in Polizza.

Qualora la durata poliennale sia superiore a 60 mesi, il Contraente, trascorso il quinquennio, può recedere dall’Assicurazione dandone comunicazione scritta all’Intermediario o alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’Annualità Assicurativa in corso al momento dell’esercizio della facoltà di recesso, come previsto dall’art. 1899 c.c.

In caso di acquisto contestuale, per il medesimo veicolo, della presente Assicurazione e della copertura assicurativa RCA, la durata dell’Assicurazione può essere solo annuale ai sensi dell’art. 170-bis, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni Private.

DOVE SONO ASSICURATO

In Italia e in Europa

Art. 1.8 – Validità territoriale

L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e nei seguenti Paesi: Stati membri dell’Unione

Europea, Regno Unito, Norvegia, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.

QUALI ALTRE CONDIZIONI RISPETTA LA MIA POLIZZA?

Art. 1.9 – Mezzi che non possono essere coperti dalla presente Assicurazione

Non possono essere coperti con la presente Assicurazione i seguenti Veicoli:

- Veicoli con valore commerciale alla data di stipula dell’Assicurazione inferiore a 1.000€ o superiore a 40.000€ (inclusi gli optional e gli accessori di serie stabilmente fissati sul Veicolo), come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE;
- Veicoli utilizzati professionalmente in attività di noleggio, moto taxi, autoscuole, consegne a domicilio o per servizio pubblico;
- Veicoli costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning;
- Veicoli utilizzati in prove sportive, corse, prove di velocità o competizioni di qualsiasi tipo;
- quad, sidecar, minicar e quadricicli leggeri e ogni altra tipologia di Veicolo che non possa essere definita;
- come motociclo o ciclomotore ai sensi del Codice della Strada.

Art. 1.10 - Dichiarazioni del Contraente

L’Assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest’ultimo deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sulla Polizza, inclusa la presenza delle garanzie richieste.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli artt. 1892, 1893, 1894 codice civile.

Art. 1.11 – Aggravamento del Rischio

Per tutta la durata dell’Assicurazione, il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio (a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione del Mezzo Assicurato; variazione di Residenza del proprietario del Mezzo Assicurato). La comunicazione deve essere fatta a mezzo dell’area riservata messa a disposizione del Contraente dalla Compagnia o dall’Intermediario. Gli aggravamenti di Rischio non noti alla Compagnia

possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (si applica al riguardo l'articolo 1898 codice civile).

Art. 1.12 – Diminuzione del Rischio

Se il Contraente e/o l'Assicurato comunicano alla Compagnia comprovate circostanze che comportino una diminuzione del Rischio tali per cui, se conosciute al momento della conclusione dell'Assicurazione, avrebbero portato alla determinazione di un Premio minore, la Compagnia, a decorrere dalla scadenza del Premio, provvederà conseguentemente a ridurre il Premio, fatto salvo il diritto alla Compagnia di recedere dall'Assicurazione entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c.

Art. 1.13 – Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c. In tal caso il presente contratto opererà a secondo rischio.

Art. 1.14 – Variazione del Mezzo Assicurato in corso di Annualità Assicurativa

In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (art. 103 Codice della Strada), il Contraente può chiedere che l'Assicurazione sia resa valida per altro veicolo di proprietà del Contraente, purché della medesima tipologia del Mezzo Assicurato, e ferma restando la scadenza originaria dell'Assicurazione.

La richiesta di sostituzione deve essere fatta dal Contraente a mezzo dell'area riservata messa a disposizione del Contraente dalla Compagnia o dall'Intermediario, allegando la documentazione comprovante la vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione, l'esportazione, la cessazione definitiva della circolazione (art. 103 Codice della Strada) del Mezzo Assicurato, oltre al certificato di proprietà ed il libretto di circolazione del nuovo veicolo da assicurare.

Qualora la sostituzione del Mezzo Assicurato comporti un maggior Premio, la Compagnia provvederà a modificare la Polizza con i dati del nuovo Mezzo previo conguaglio del maggior Premio dovuto per l'Annualità Assicurativa in corso, determinato sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito.

Art. 1.15 - Cessione dell'Assicurazione

In caso di documentata vendita del Mezzo Assicurato, il Contraente può chiedere che l'Assicurazione venga ceduta all'acquirente dandone immediata comunicazione,

e comunque non oltre il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data di vendita, a mezzo dell'area riservata messa a disposizione del Contraente dalla Compagnia o dall'Intermediario, allegando la documentazione comprovante la vendita del Mezzo Assicurato e i dati dell'acquirente.

Nel caso in cui il Contraente ometta di comunicare la cessione dell'Assicurazione, il Contraente resterà obbligato in solido con l'acquirente per tutti gli obblighi nascenti dalla presente Assicurazione sino al momento dell'avvenuta comunicazione della cessione dell'Assicurazione.

Qualora la cessione dell'Assicurazione comporti un maggior Premio (come in caso di variazione di Residenza del nuovo proprietario del Mezzo Assicurato), la Compagnia emetterà la nuova Polizza previo conguaglio del maggior Premio dovuto per l'Annualità Assicurativa in corso, determinato sulla base della tariffa applicata al contratto ceduto.

Art. 1.16 - Risoluzione anticipata dell'Assicurazione

In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (art. 103 Codice della Strada), il Contraente ha diritto alla risoluzione anticipata dell'Assicurazione.

In caso di Assicurazione con durata annuale, la risoluzione anticipata dall'Assicurazione non comporta il rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto ai sensi dell'art. 1896 c.c..

In caso di Assicurazione con durata poliennale, la risoluzione anticipata dell'Assicurazione comporta il rimborso del rateo di premio, al netto delle imposte, unicamente con riferimento alle Annualità Assicurative successive a quella in corso al momento della risoluzione anticipata.

Per ottenere la risoluzione anticipata dell'Assicurazione, il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Compagnia o all'Intermediario a mezzo dell'area riservata messa a disposizione del Contraente, allegando la seguente documentazione:

- **Vendita:** copia dell'atto di vendita del Mezzo Assicurato;
- **Consegna in conto vendita:** copia del documento di ritiro da parte di un rivenditore autorizzato;
- **Demolizione:** copia della documentazione rilasciata da un autodemolitore autorizzato;
- **Cessazione della circolazione:** copia dell'attestazione rilasciata dal PRA;
- **Esportazione:** copia del documento di spedizione del Mezzo Assicurato

La risoluzione anticipata dell'Assicurazione avrà effetto a far data del giorno della data di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione riportata nella documentazione su indicata.

Art. 1.17 - Cessazione dell'Assicurazione

In caso di Sinistro da cui derivi la Perdita Totale del Mezzo Assicurato a seguito del verificarsi di uno dei rischi coperti dalle garanzie acquistate ed espressamente richiamate in Polizza, l'Assicurazione cessa di produrre effetto. **In caso di Furto Totale e Perdita Totale da Rapina, l'Assicurazione cessa di avere effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia alle Autorità competenti; in caso di Perdita Totale da Incendio dal giorno successivo a quello di demolizione.** L'Assicurato è tenuto a darne tempestiva notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente in caso di Sinistro per Furto Totale o Rapina; del certificato di demolizione in caso di per Perdita Totale da Incendio.

Nel caso in cui l'Assicurazione sia stata stipulata con durata poliennale, la cessazione dell'Assicurazione comporta il rimborso del rateo di premio, al netto delle imposte, unicamente con riferimento alle annualità assicurative successive a quella in corso al momento della cessazione dell'Assicurazione.

Art. 1.18 - Sospensione e Riattivazione dell'Assicurazione

Limitatamente al caso in cui l'Assicurazione sia stata stipulata unitamente alla garanzia RCA la sospensione della copertura assicurativa RCA comporta la sospensione delle coperture assicurative prestate con la presente Assicurazione sino alla data di riattivazione della garanzia RCA.

In caso di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della garanzia RCA prestata dalla Compagnia, le coperture assicurative prestate con la presente Assicurazione saranno sospese e riattivate automaticamente, senza necessità di comunicazione da parte del Contraente; in caso di garanzia RCA prestata da altra Impresa di Assicurazione, il Contraente dovrà fare richiesta scritta all'Intermediario o alla Compagnia.

In tutti i casi, la durata massima del periodo di sospensione non potrà eccedere i **10 mesi per Annualità Assicurativa (o 11 mesi in caso di Mezzi Assicurati di interesse storico), facendone richiesta scritta alla Compagnia.**

La sospensione e riattivazione non è ammessa in caso di Assicurazione stipulata con durata poliennale.

Art. 1.19 - Richiesta Fraudolenta

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia in relazione all'ammontare del risarcimento richiesto sia altrimenti, l'Assicurato decadrà dal diritto all'Indennizzo di cui all'Assicurazione.

Art. 1.20 - Obbligo di Salvataggio

Ai sensi dell'art. 1914 c.c., l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora l'Assicurato non adempia colposamente o dolosamente all'obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 1.21 - Oneri Fiscali

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, all'Assicurazione e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 1.22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Assicurazione si applicano le norme di Legge.

Art. 1.23 - Comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni da inviarsi per iscritto alla Compagnia ai sensi della presente Assicurazione possono essere effettuate ai seguenti indirizzi:

Compagnia: Verti S.p.A. – via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI),

PEC: verti@pec.verti.it,

In caso di comunicazioni effettuate dal Contraente e/o dall'Assicurato per il tramite di indirizzi di posta elettronica certificata che non siano di loro titolarità o per il tramite di soggetti terzi, il Contraente e/o l'Assicurato dovrà rilasciare ai soggetti che effettuano la comunicazione apposita delega scritta che, firmata e corredata da copia di documento di identità, dovrà essere allegata alla comunicazione inviata alla Compagnia o all'intermediario.

Art. 1.24 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione

All'Assicurazione si applica la Legge Italiana. In caso di controversie, il Foro competente è quello del luogo di Residenza o della sede legale del Contraente.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in

due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 1.25 – Modalità di reclamo

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri possono essere presentati secondo le seguenti **modalità: tramite form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del sito www.verti.it, per posta ordinaria a Verti Assicurazioni S.p.A, via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI), avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della Polizza e nominativo del Contraente;** numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente o sia tardiva, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353 o via PEC all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it come presentare un reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauritiva descrizione del motivo lamentela; copia del reclamo presentato all'impresa di Assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa

provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il Reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà utilizzare altresì sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:

- a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile in materia di contratti assicurativi. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo;
- b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l'esperimento dell'azione civile.

Ricordati sempre che:

L'AREA RISERVATA è uno strumento che è messo a disposizione del cliente per gestire telematicamente il presente contratto effettuando le seguenti operazioni:

- la richiesta di modifica dei tuoi dati personali;
- la comunicazione dell'aggravamento del rischio;
- la richiesta di variazione del mezzo assicurato;
- la richiesta di cessazione dell'assicurazione;
- la richiesta di risoluzione anticipata dell'assicurazione.

E consultare, per il presente contratto, le seguenti informazioni:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali rilasciate al momento dell'acquisto;
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;

Al momento dell'acquisto della polizza CVT Motoplatinum ricevi all'indirizzo di posta elettronica **le credenziali di accesso all'AREA RISERVATA**.

In caso di difficoltà di accesso o consultazione dell'area, puoi richiedere assistenza scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica preventivi@verti.it.

SEZIONE 2 – PACCHETTO ECONOMICO

PACCHETTO ECONOMICO - FURTO/INCENDIO TOTALE

Valida unicamente se acquistata ed espressamente richiamata in polizza

degli Scoperti e relativi minimi applicabili.

La garanzia copre, **nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e alle condizioni indicate nella presente Sezione:**

- Furto Totale**, ovvero la perdita del possesso del Mezzo Assicurato a seguito del reato consumato di Furto, così come definito dal codice penale italiano, senza ritrovamento decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica Autorità competente. **In caso di Furto del Mezzo Assicurato su area pubblica, sul Mezzo Assicurato deve essere attivo un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul Mezzo Assicurato);**
- Perdita Totale del Mezzo Assicurato a seguito di Incendio**, ovvero i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma che comportino la distruzione del Mezzo Assicurato con conseguente demolizione del relitto. **Si ha distruzione del Mezzo Assicurato quando i danni provocati dall'Incendio superano l'80% del Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento**

Art. 2.2 – Rischi esclusi dalla Garanzia Furto/Incendio - Pacchetto Economico

La Garanzia Furto prestata con il "Pacchetto Economico" non copre:

- il Furto Parziale;
- i danni subiti o arrecati dal Mezzo Assicurato allo scopo di perpetrare il Furto o durante la circolazione successiva al Furto;
- Furto commesso mentre il Mezzo Assicurato era in custodia di terzi soggetti;
- assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato, durante la sosta su area pubblica (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul mezzo assicurato);
- Furto commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Conducente del Mezzo Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge;
- Rapina, come definita dall'art. 628 c.p.;

- g) Appropriazione indebita, come definita dall'art. 646 c.p.;
- h) beni che si trovavano sul Mezzo Assicurato al momento del Sinistro (a titolo esemplificativo e non limitativo, eventuali optional del Mezzo Assicurato; eventuali beni che si trovavano sul mezzo assicurato al momento del furto, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato).
- n) i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- o) beni che si trovavano sul Mezzo Assicurato al momento del Sinistro (a titolo esemplificativo e non limitativo, eventuali optional del Mezzo Assicurato; eventuali beni che si trovavano sul mezzo assicurato al momento del furto, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato).

La Garanzia Incendio prestata con il “Pacchetto Economico” non copre:

- i) i danni parziali da Incendio;
- j) i danni causati a terzi dall'Incendio del Mezzo Assicurato anche qualora non coperti dalla garanzia RCA (Ricorso Terzi da Incendio);
- k) i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma che non comportino la distruzione del Mezzo Assicurato con conseguente demolizione del relitto (Danni Parziali da Incendio);
- l) i danni causati ai locali del Contraente e/o dell'Assicurato in cui è ricoverato il Mezzo Assicurato;
- m) i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da Incendio;

Art. 2.3 – Indennizzo Garanzia Furto/Incendio - Pacchetto Economico – Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro

L'Indennizzo è prestato nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza alle seguenti condizioni e modalità:

- a) **Furto Totale** mediante la liquidazione di un importo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro, **dedotto uno Scoperto del 20% con un minimo di 400€ applicato per Sinistro, che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato;**
- b) **Perdita Totale del Mezzo Assicurato a seguito di Incendio** mediante la liquidazione di un importo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro, **dedotto uno Scoperto del 20% con un minimo di 400€ applicato per Sinistro, che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato.**

SEZIONE 3 – PACCHETTO COMPLETO

PACCHETTO COMPLETO - FURTO/INCENDIO/RAPINA

Valida unicamente se acquistata ed espressamente richiamata in polizza

Art. 3.1 – Oggetto Garanzia Furto/Incendio/Rapina – Pacchetto Completo

La garanzia Furto prestata con il “Pacchetto Completo” include la Rapina.

La garanzia copre, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e alle condizioni indicate nella presente Sezione:

a) **Furto Totale del Mezzo Assicurato e Perdita Totale del Mezzo Assicurato da Rapina:** la perdita del possesso del Mezzo Assicurato a seguito del reato consumato di Furto o Rapina, così come definiti dal codice penale italiano, senza ritrovamento decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica Autorità competente;

b) **Furto Parziale del Mezzo Assicurato e Danni Parziali del Mezzo Assicurato da Rapina:** i seguenti danni subiti dal Mezzo Assicurato nell'esecuzione o in conseguenza della Rapina o del Furto in presenza di manomissione o scasso:

- danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito della Rapina o del Furto consumato con ritrovamento del Mezzo Assicurato prima che siano decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica autorità competente;
- danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito della Rapina tentata o di Furto tentato del Mezzo Assicurato;
- danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al Furto o alla Rapina, **purché i danni**

siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

In caso di Rapina, Furto Totale o Furto Parziale del Mezzo Assicurato su area pubblica, sul Mezzo Assicurato deve essere attivo un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul Mezzo Assicurato);

c) la Perdita totale del Mezzo Assicurato a seguito di Incendio: i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma che comportino la distruzione del Mezzo Assicurato con conseguente demolizione del relitto. Si ha distruzione del Mezzo Assicurato quando i danni provocati dall'Incendio superano l'80% del Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro, come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del Sinistro al netto degli Scoperti e relativi minimi applicabili.

d) Danni Parziali al Mezzo Assicurato a seguito di Incendio: i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma che non comportino la distruzione del Mezzo Assicurato e la conseguente demolizione del relitto.

Art. 3.2 – Rischi esclusi dalla Garanzia Furto/Incendio/Rapina - Pacchetto Completo

Le Garanzie Furto e Rapina prestate con il “Pacchetto Completo” non coprono:

- a) Furto commesso mentre il Mezzo Assicurato era in custodia di terzi soggetti;
- b) assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato, durante la sosta su area pubblica (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul mezzo assicurato);
- c) Furto commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Conducente del Mezzo Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge;
- d) Appropriazione indebita, come definita dall'art. 646 c.p.;
- e) beni che si trovavano sul Mezzo Assicurato al momento del Sinistro (a titolo esemplificativo e non limitativo, eventuali optional del Mezzo Assicurato; eventuali beni che si trovavano sul mezzo assicurato al momento del furto, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato).

La Garanzia Incendio prestata con il “Pacchetto Completo” non copre:

- f) i danni causati a terzi dall'Incendio del Mezzo Assicurato anche qualora non coperti dalla garanzia RCA (Ricorso Terzi da Incendio);
- g) i danni causati ai locali del Contraente e/o dell'Assicurato in cui è ricoverato il Mezzo Assicurato.
- h) i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da Incendio;
- i) i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- j) beni che si trovavano sul Mezzo Assicurato al momento del Sinistro (a titolo esemplificativo e non limitativo, eventuali optional del Mezzo Assicurato; eventuali beni che si trovavano sul mezzo assicurato al momento del furto, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato).

Art. 3.3 – Indennizzo Garanzia Furto/Incendio/Rapina - Pacchetto Completo – Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro

L'Indennizzo è prestato nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza alle seguenti condizioni e modalità:

- a) **Perdita Totale del Mezzo Assicurato a seguito di Furto Totale o Rapina** mediante liquidazione di un importo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro, **dedotto uno Scoperto del 10% con un minimo di 200€ applicato per Sinistro, che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato.**
- b) **Danni Parziali del Mezzo Assicurato a seguito di Furto Parziale o Rapina** mediante liquidazione dei danni subiti dal Mezzo Assicurato e coperti dalla garanzia Furto Parziale e Danni Parziali da Rapina **con applicazione del Degrado d'Uso e dedotto uno Scoperto del 10% con un minimo di 200€ applicato per Sinistro, che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato;**
- c) **Perdita Totale del Mezzo Assicurato a seguito di Incendio** mediante la liquidazione di un importo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro, **dedotto uno Scoperto del 10% con un minimo di 200€ applicato per Sinistro, che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato;**
- d) **Danni Parziali al Mezzo Assicurato a seguito di Incendio** mediante liquidazione dei danni parziali subiti dal Mezzo Assicurato e coperti dalla garanzia Incendio **con applicazione del Degrado d'Uso e dedotto uno Scoperto del 10% con un minimo di 200€ applicato**

per Sinistro, che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato.

In tutti i casi sopra richiamati, l'Indennizzo non potrà essere superiore, in ogni caso, al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro, dedotto lo Scoperto e relativo minimo applicato per Sinistro.

SEZIONE 4 – PACCHETTO VALORE A NUOVO

PACCHETTO VALORE A NUOVO

Valida unicamente se acquistata ed espressamente richiamata in polizza

Il Pacchetto Valore a Nuovo è disponibile solo per Veicoli Nuovi, a Km 0 e Demo

Art. 4.1 – Veicoli Assicurabili

Il Pacchetto Valore a Nuovo può essere acquistato solo per i seguenti Veicoli:

- Veicoli a Km 0;
- Veicoli Demo;
- Veicoli nuovi che siano stati immatricolati e assicurati con la presente Garanzia entro 120 gg. dalla data di prima immatricolazione del veicolo e a condizione che detta data coincida con la data di acquisto come risultante dal SIVI.

Art. 4.2 – Garanzie prestate con il Pacchetto Valore a Nuovo

Il Pacchetto Valore a Nuovo include le seguenti garanzie: Furto/Incendio e Rapina, Collisione con Animale Selvatico, Danni al Bagaglio e Veicolo Sostitutivo.

In caso di Furto, Rapina, Incendio e Collisione con Animale Selvatico indennizzabile ai sensi della presente Sezione, il Pacchetto Valore a Nuovo riconosce il Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato sino a:

- 12 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato in caso di Assicurazione con durata annuale;
- 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato in caso di Assicurazione con durata poliennale.

In caso di Assicurazione con durata annuale, il Pacchetto Valore a Nuovo non può essere riacquistato in sede di eventuale rinnovo dell'Assicurazione.

Art. 4.3 – Furto/Incendio – Pacchetto valore a nuovo

Art. 4.3.1 – Oggetto Garanzia Furto/Incendio/Rapina - Pacchetto Valore a Nuovo

La garanzia Furto prestata con il “Valore a Nuovo” include la Rapina.

La garanzia copre, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e alle condizioni indicate nella presente Sezione:

- a) **Furto Totale del Mezzo Assicurato e Perdita Totale del Mezzo Assicurato da Rapina:** la perdita del possesso del Mezzo Assicurato a seguito del reato consumato di Furto o Rapina, così come definiti dal codice penale italiano, senza ritrovamento decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica Autorità competente;
- b) **Furto Parziale del Mezzo Assicurato e Danni Parziali del Mezzo Assicurato da Rapina:** i seguenti danni subiti dal Mezzo Assicurato nell'esecuzione o in conseguenza della Rapina o del Furto in presenza di manomissione o scasso:
 - danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito della Rapina o del Furto consumato con ritrovamento del Mezzo Assicurato prima che siano decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica autorità competente;
 - danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito della Rapina tentata o del Furto tentato del Mezzo Assicurato;
 - danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato durante la circolazione abusiva dello stesso successiva alla Rapina o al Furto, **purché i danni siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.**

In caso di Rapina, Furto Totale o Furto Parziale del Mezzo Assicurato su area pubblica, sul Mezzo Assicurato deve essere attivo un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri

sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul Mezzo Assicurato).

c) **Perdita totale del Mezzo Assicurato a seguito di Incendio:** i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma che comportino la distruzione del Mezzo Assicurato con conseguente demolizione del relitto. **Si ha distruzione del Mezzo Assicurato quando i danni provocati dall'Incendio superano l'80% del Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro, come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del Sinistro al netto degli Scoperti e relativi minimi applicabili.**

d) **Danni Parziali al Mezzo Assicurato a seguito di Incendio:** i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con fiamma **che non comportino la distruzione del Mezzo Assicurato e la conseguente demolizione del relitto.**

Art. 4.3.2 – Rischi esclusi dalla Garanzia Furto/Incendio/ Rapina Pacchetto Valore a Nuovo

Le Garanzie Furto e Rapina prestate con il Pacchetto Valore a Nuovo” non coprono:

- a) Furto commesso mentre il Mezzo Assicurato era in custodia di terzi soggetti;
- b) assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato, durante la sosta su area pubblica (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul mezzo assicurato);
- c) Furto commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Conducente del Mezzo Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge;
- d) Appropriazione indebita, come definita dall'art. 646 c.p.;

e) La Garanzia Incendio prestata con il Pacchetto Valore a Nuovo” non copre:

- i danni causati a terzi dall'Incendio del Mezzo Assicurato anche qualora non coperti dalla garanzia RCA (Ricorso Terzi da Incendio);
- i danni causati ai locali del Contraente e/o dell'Assicurato in cui è ricoverato il Mezzo Assicurato;
- i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da Incendio;
- i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

Art. 4.3.3 - Indennizzo Garanzia Furto/Incendio - Pacchetto Valore a Nuovo Durata Annuale Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro

L'Indennizzo è prestato nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza alle seguenti condizioni e modalità:

- a) **Perdita Totale del Mezzo Assicurato per Furto Totale, Incendio, Rapina:** mediante liquidazione di un importo pari al Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE al momento della stipula dell'Assicurazione, senza applicazione di Scoperti e minimi;
- b) **Danni Parziali del Mezzo Assicurato per Furto Parziale, Incendio, Rapina:** mediante liquidazione dei danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato e coperti dalle garanzie Furto Parziale e Danni Parziali da Incendio o Rapina **senza applicazione del Degrado d'Uso. Se le riparazioni vengono effettuate da un Riparatore Convenzionato, non verranno applicati Scoperti e minimi. In caso di riparazione effettuata da un Concessionario NON Convenzionato verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo di 200€**

TABELLA RIASSUNTIVA INDENNIZZO - PACCHETTO VALORE A NUOVO ANNUALE

Garanzie	Indennizzo	Degrado d'Uso	Scoperti e minimi	
			Riparatore Convenzionato	Riparatore NON Convenzionato
Perdita Totale per Furto, Incendio e Rapina:		NO	-	-

entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del Mezzo	Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato			
Danni Parziali per Furto, Incendio e Rapina entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del Mezzo	Liquidazione danni materiali e diretti	NO	-	10% con un minimo di 200€ per Sinistro

* L'elenco dei Riparatori Convenzionati è disponibile alla pagina web: www.24hassistance.com/motoplatinum

Art. 4.3.4 - Indennizzo Garanzia Furto/Incendio - Pacchetto Valore a Nuovo Durata Poliennale Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro

L'Indennizzo è prestato nei limiti della **Somma Assicurata indicata in Polizza alle seguenti condizioni e modalità:**

I. In caso di Sinistro verificatosi **entro 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato da cui sia derivata:**

a) **Perdita Totale del Mezzo Assicurato per Furto Totale, Incendio, Rapina:** verrà liquidato un importo pari al **Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE al momento della stipula dell'Assicurazione, senza applicazione di Scoperti e minimi;**

b) **Danni Parziali del Mezzo Assicurato per Furto Parziale, Incendio, Rapina:** i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato e coperti dalle garanzie Furto Parziale e Danni Parziali da Incendio o Rapina verranno liquidati **senza applicazione del Degrado d'Uso. In caso di riparazioni effettuate da un Riparatore Convenzionato non verranno applicati Scoperti e minimi. Nel caso in cui la riparazione sia**

effettuata da un Concessionario NON Convenzionato verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo di 200€

II. In caso di Sinistro verificatosi **dopo 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato** da cui sia derivata:

a) **Perdita Totale del Mezzo Assicurato per Furto Totale, Incendio, Rapina:** verrà liquidato un importo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE, senza applicazione di Scoperti e minimi;

b) **Danni Parziali del Mezzo Assicurato per Furto Parziale, Incendio, Rapina:** i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato e coperti dalle garanzie Furto Parziale e Danni Parziali da Incendio o Rapina verranno liquidati **con applicazione del Degrado d'Uso. Se le riparazioni vengono effettuate da un Riparatore Convenzionato, non verranno applicati Scoperti e minimi. In caso di riparazione effettuata da un Concessionario NON Convenzionato verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo di 200€**

TABELLA RIASSUNTIVA INDENNIZZO DANNO TOTALE - PACCHETTO VALORE A NUOVO POLIENNALE:

Garanzie	Indennizzo	Degrado d'Uso	Scoperti e minimi	
			Riparatore Convenzionato	Riparatore NON Convenzionato
Perdita Totale per Furto, Incendio e Rapina: entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del Mezzo	Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato	NO	-	-

Perdita Totale per Furto, Incendio e Rapina dopo 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del Mezzo	Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro	SI	-	-
---	---	----	---	---

TABELLA RIASSUNTIVA INDENNIZZO DANNO PARZIALE - PACCHETTO VALORE A NUOVO POLIENNALE:

Garanzie	Indennizzo	Degrado d'Uso	Scoperti e minimi	
			Riparatore Convenzionato	Riparatore NON Convenzionato
Danni Parziali per Furto, Incendio e Rapina: entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del Mezzo	Liquidazione danni materiali e diretti	NO	-	10% con un minimo di 200€ per Sinistro
Danni Parziali per Furto, Incendio e Rapina dopo 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del Mezzo	Liquidazione danni materiali e diretti	SI	-	10% con un minimo di 200€ per Sinistro

* L'elenco dei Riparatori Convenzionati è disponibile alla pagina web: www.24hassistance.com/motoplatinum

Art. 4.4 – Collisione con animale selvatico – Pacchetto valore a nuovo

Art. 4.4.1 – Oggetto della Garanzia Collisione con Animale Selvatico

Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e alle condizioni indicate nella presente Sezione, la garanzia "Collisione con Animale Selvatico" copre i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a causa dell'urto contro un Animale Selvatico verificatosi durante la percorrenza di strade statali/provinciali.

La Garanzia è operativa solo se nell'immediatezza dell'Incidente è stato richiesto l'intervento delle Autorità Pubbliche, come comprovato dal Verbale di incidente redatto dalle Autorità intervenute.

La garanzia Collisione con Animale Selvatico è limitata ad un Sinistro per Annualità Assicurativa.

Art. 4.4.2 – Esclusioni e Limitazioni Garanzia Collisione con Animale Selvatico

La garanzia "Collisione con Animale Selvatico" non copre in alcun caso i Sinistri e i conseguenti danni qualora siano stati causati da o conseguenti a:

- sinistri avvenuti su strade non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione; urto con animali domestici o animali selvatici addomesticati o da cortile o allevamento;
- all'interno di aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste;
- Danni indiretti (spese per demolizione, sgombero, mancato godimento del mezzo assicurato) e le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Mezzo Assicurato successivamente alla relativa omologazione.

Art. 4.4.3 – Indennizzo Garanzia Collisione con Animale Selvatico – Pacchetto Valore a Nuovo Annuale

Massimali e Franchigie/Scoperti/Minimi applicati per Sinistro

L'Indennizzo è prestato nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza alle seguenti condizioni e modalità:

- Perdita Totale del Mezzo Assicurato:** mediante liquidazione di un importo pari al Valore a Nuovo del

Mezzo Assicurato come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE al momento della stipula dell'Assicurazione, senza applicazione di Scoperti e minimi;

- b) **Danni Parziali del Mezzo Assicurato:** mediante liquidazione dei danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito della Collisione con un

Animale Selvatico, senza applicazione del Degrado d'Uso. In caso di riparazione effettuata da un Concessionario NON Convenzionato verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo di 1.000€ Se la riparazione è effettuata da un Riparatore Convenzionato, verrà applicata unicamente una Franchigia fissa e assoluta di 500€

TABELLA RIASSUNTIVA INDENNIZZO - PACCHETTO VALORE A NUOVO ANNUALE

Garanzie	Indennizzo	Degrado d'Uso	Scoperti e minimi	
			Riparatore Convenzionato	Riparatore NON Convenzionato
Perdita Totale per Collisione con Animale Selvatico: entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del Mezzo	Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato	NO	-	-
Danni Parziali per Collisione con Animale Selvatico entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del Mezzo	Liquidazione danni materiali e diretti	NO	€500 per Sinistro e per Annualità Assicurativa	10% con un minimo di 1.000€ per Sinistro e per Annualità assicurativa

* L'elenco dei Riparatori Convenzionati è disponibile alla pagina web: www.24hassistance.com/motoplatinum

Art. 4.4.4 – Indennizzo Garanzia Collisione con Animale Selvatico – Pacchetto Valore a Nuovo Poliennale

Massimali e Franchigie/Scoperti/Minimi applicati per Sinistro

L'Indennizzo è prestato nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza alle seguenti condizioni e modalità:

- I. In caso di Sinistro verificatosi **entro 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato** da cui sia derivata:
 - a) **Perdita Totale del Mezzo Assicurato:** verrà liquidato un importo pari al Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE al momento della stipula dell'Assicurazione, senza applicazione di Scoperti e minimi;
- II. **Danni Parziali del Mezzo Assicurato:** i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato e coperti

dalle garanzie Furto Parziale e Danni Parziali da Incendio o Rapina verranno liquidati **senza applicazione del Degrado d'Uso**. In caso di riparazione effettuata da un Concessionario NON Convenzionato verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo di 1.000€ Se la riparazione è effettuata da un Riparatore Convenzionato, verrà applicata unicamente una Franchigia fissa e assoluta di 500€

In caso di Sinistro verificatosi **dopo 24 mesi dalla data di acquisto del Mezzo Assicurato** da cui sia derivata:

- b) **Perdita Totale del Mezzo Assicurato:** mediante liquidazione di un importo pari al **Valore Commerciale del Mezzo Assicurato** al momento del Sinistro come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE, senza applicazione di Scoperti e minimi;
- c) **Danni Parziali del Mezzo Assicurato:** i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato



verranno liquidati con applicazione del Degrado d'Uso. Se le riparazioni vengono effettuate da un Riparatore Convenzionato verrà applicata una Franchigia fissa e assoluta di 500€, in caso di riparazione effettuata da un Riparatore NON

Convenzionato verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo di 1.000€

TABELLA RIASSUNTIVA INDENNIZZO DANNO TOTALE - PACCHETTO VALORE A NUOVO POLIENNALE:

Garanzia	Indennizzo	Degrado d'Uso	Scoperti e minimi	
			Riparatore Convenzionato	Riparatore NON Convenzionato
Collisione con animale selvatico: entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del Mezzo	Valore a Nuovo del Mezzo Assicurato	NO	-	-
Collisione con animale selvatico dopo 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del Mezzo	Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro	NO	-	-

TABELLA RIASSUNTIVA INDENNIZZO DANNO PARZIALE - PACCHETTO VALORE A NUOVO POLIENNALE:

Garanzia	Indennizzo	Degrado d'Uso	Scoperti e minimi	
			Riparatore Convenzionato	Riparatore NON Convenzionato
Collisione con animale selvatico: entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del Mezzo	Liquidazione danni materiali e diretti	NO	€500 per Sinistro e per Annualità Assicurativa	10% con un minimo di 1.000€ per Sinistro e per Annualità assicurativa
Collisione con animale selvatico dopo 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del Mezzo	Liquidazione danni materiali e diretti	SI	€500 per Sinistro e per Annualità Assicurativa	10% con un minimo di 1.000€ per Sinistro per Annualità assicurativa

* L'elenco dei Riparatori Convenzionati è disponibile alla pagina web: www.24hassistance.com/motoplatinum

Art. 4.5 – Bagaglio – Pacchetto valore a nuovo

Art. 4.5.1 – Oggetto della Garanzia Bagaglio

In caso di Furto Totale o Perdita Totale del Mezzo Assicurato a seguito di Rapina e Incendio indennizzabile ai sensi di Polizza, la garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal Bagaglio che si trovava a bordo del Mezzo Assicurato al momento del Furto, della Rapina o dell'Incendio, sino alla somma massima di 1.000,00€ per Sinistro e per Annualità Assicurativa, previa deduzione di un degrado d'uso del 10% per ogni anno dalla data di acquisto indicata in fattura.

In caso di Furto Totale o Rapina, la presenza a bordo del Bagaglio deve risultare dalla denuncia effettuata presso le competenti Autorità.

In caso di Incendio, i danni riportati dal Bagaglio devono risultare dal Verbale redatto dalle Autorità intervenute.

Art. 4.5.2 - Esclusioni e Limitazioni Garanzia Bagaglio

La Garanzia Bagaglio non copre:

- a) denaro, assegni, titoli di credito, valori, gioielli;
- b) cellulari, tablet, computer, macchine fotografiche e
- c) videocamere;
- d) caschi;
- e) merci o cose trasportate in genere;
- f) gli indumenti e i beni indossati dall'Assicurato al momento del Sinistro;
- g) qualsiasi bene non di proprietà dell'Assicurato, ancorché in uso, possesso e custodia dell'Assicurato; nonché sono altresì esclusi i Sinistri e i conseguenti danni qualora siano stati causati da o conseguenti a:
- f) Atti di vandalismo
- g) Furto, Rapina, Incendio occorsi all'interno di aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste;
- h) danni indiretti, quali i danni da mancato godimento dei beni che si trovavano a bordo del Mezzo Assicurato (Bagaglio) o di altri eventuali pregiudizi;
- i) danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali.

Art. 4.6 – Veicolo sostitutivo – Pacchetto valore a nuovo

Art. 4.6.1 – Oggetto della Garanzia Veicolo Sostitutivo

In caso di Furto totale o Perdita Totale del Mezzo Assicurato a seguito di Incendio, Rapina o Collisione con Animale Selvatico indennizzabile ai sensi di Polizza, la Compagnia, tramite la rete dei Riparatori Convenzionati e compatibilmente con le relative disponibilità e orari di apertura, mette a disposizione dell'Assicurato un Veicolo sostitutivo, ad uso privato e con chilometraggio illimitato, per una durata complessiva massima di 30 gg. per Annualità Assicurativa e per un importo massimo di €300 per Annualità Assicurativa. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

Per ottenere la prestazione del Veicolo Sostitutivo, l'Assicurato deve farne richiesta a Coris Assistance 24ORE che provvederà a contattare la rete dei Riparatori Convenzionati. In caso di disponibilità del Veicolo Sostitutivo, l'Assicurato riceverà a mezzo e-mail i dettagli di contatto del Riparatore Convenzionato ove è possibile ritirare il Veicolo Sostitutivo. In caso di indisponibilità del Veicolo Sostitutivo, Coris Assistance 24ORE organizzerà il noleggio con un veicolo sostitutivo trattenendo con costi di noleggio a carico della Compagnia nei limiti del massimale di €300 per Annualità Assicurativa. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurato decida di non rivolgersi al Riparatore Convenzionato, Coris Assistance 24ORE organizzerà il noleggio di un veicolo con costi di noleggio a carico della Compagnia per una durata complessiva massima di 10gg per Annualità Assicurativa e per un importo massimo €100 per Annualità Assicurativa. L'eventuale eccedenza del costo di noleggio resta a carico dell'Assicurato.

Art. 4.6.2 - Esclusioni e Limitazioni Garanzia

La Garanzia "Veicolo Sostitutivo" non copre:

- a) i costi del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
 - b) le penali dei contratti di noleggio, relative assicurazioni e franchigie;
 - c) le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato.
 - d) l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto;
- sono altresì esclusi i Sinistri e i conseguenti danni qualora siano stati causati da o conseguenti a:

f) Furto, Rapina, Incendio, Collisione con Animale Selvatico occorsi all'interno di aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste;

SEZIONE 5 – ULTERIORI ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI APPLICABILI A TUTTI I PACCHETTI (ECONOMICO – COMPLETO – VALORE A NUOVO)

Art. 5.1 – Ulteriori esclusioni e Limitazioni Garanzia Furto/Incendio e Rapina

Per tutti i Pacchetti previsti dall'Assicurazione (Economico, Completo e Valore a Nuovo), la garanzia Furto/Incendio non copre in alcun caso il Furto (Totale e Parziale), inclusa la Rapina, l'Incendio (Perdita Totale e Danni Parziali) e i conseguenti danni qualora siano stati causati da:

- a) Atti di vandalismo;
- b) ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente garanzia Furto/Incendio, inclusa la Rapina, comprese le proibizioni decise dalle Autorità Locali, Nazionali o Internazionali;
- c) danni indiretti, quali le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Mezzo Assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Mezzo Assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- d) spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Mezzo Assicurato successivamente alla relativa omologazione, nonché le spese di immatricolazione sostenute dall'assicurato per l'acquisto di un nuovo veicolo;
- e) danni a ruote-cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi di Polizza;

Art. 5.2 – Esclusioni e Limitazioni valide per tutte le Garanzie

Per tutti i Pacchetti previsti dall'Assicurazione (Economico, Completo e Valore a Nuovo), l'Assicurazione non copre in alcun caso i Sinistri e i conseguenti danni qualora siano stati causati da o conseguenti a:

f) Mezzo Assicurato guidato da Conducente non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni

normative o qualora al momento del Sinistro il Conducente fosse in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, allucinogene, psicofarmaci, medicinali non prescritti da un medico o, più in generale, qualora al Conducente sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada e successive modifiche;

- g) dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o del Conducente del Mezzo Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Mezzo Assicurato;
- h) utilizzo del Mezzo Assicurato contro la volontà del proprietario del Mezzo Assicurato;
- i) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- j) trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in genere;
- k) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente codice della strada;
- l) inosservanza di norme di Legge e regolamenti anche privati;
- m) circolazione del Mezzo Assicurato con targa prova;
- n) Mezzo Assicurato dato a noleggio;
- o) atti intenzionali (incluso imprese temerarie, suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni),
- p) partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
- q) Mezzo Assicurato soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente codice della strada;

- r) ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente Assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
- s) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali;
- t) eventi atmosferici e naturali di qualunque tipo, quali ad esempio trombe d'aria, cicloni, tifoni, bufere di neve, uragani, terremoti, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, straripamento di corsi d'acqua, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane, smottamenti di terreno, caduta meteoriti;
- u) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.

SEZIONE 6 – PROCEDURE DI INDENNIZZO

- Devi **comunicare il sinistro entro 3 giorni** alla Coris Assistance 24ORE tramite il [form online](#)
- Se preferisci puoi comunicare il sinistro anche tramite PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it o a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.r.l., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano
- Su help.24hassistance.com trovi tutte le informazioni per denunciare un Sinistro oppure chiama il **+39 02 20564.444**

Art. 6.1 - Procedura Indennizzo "Furto/Incendio/Rapina"

Art. 6.1.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Furto/Incendio e Rapina

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne comunicazione a Coris Assistance 24ORE **entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.. In caso di omissione dolosa o colposa dell'obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, la Compagnia, avrà diritto**

rispettivamente di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..

La comunicazione dell'avvenuto Sinistro può essere effettuata a Coris Assistance 24ORE mediante:

- [form online](#);
- **PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it; oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.r.l., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano.**

Art. 6.1.2 – Documentazione Richiesta in caso di Furto e Rapina

- a) Certificato di proprietà digitale se il veicolo è stato immatricolato entro il 30 aprile 2020, con riportata l'indicazione della perdita di possesso;
- b) Carta di circolazione o DUC (Documento unico di circolazione), in originale, salvo che non sia stato sottratto con il veicolo;
- c) Certificato cronologico, in originale, con l'iscrizione della perdita di possesso;
- d) Fattura di acquisto in copia, se disponibile, per verificare la versione o il modello del veicolo e l'esistenza di accessori non di serie;
- e) Procura speciale a vendere dell'intestatario del veicolo al P.R.A. con autentica notarile;
- f) Svincolo del creditore Privilegiato, in originale, solo se il veicolo è sottoposto a vincolo o a fermo amministrativo; in caso di ipoteca cancellata o in corso, per acquisire la documentazione comprovante la cancellazione della stessa, è necessario rivolgersi al titolare del credito o all'ente presso cui è stato richiesto il finanziamento, da inviarsi alla Compagnia mediante:
 - e-mail all'indirizzo: sinistri.verti@verti.it
 - oppure a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Verti Assicurazioni S.p.A., via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI).

Ai fini della procedura di Indennizzo per Furto Parziale e Danni Parziali da Rapina, l'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti peritali sul Mezzo Assicurato e allegare la seguente documentazione alla denuncia di Sinistro:

- a) Copia della denuncia di Furto tentato o di Rapina tentata del Mezzo Assicurato presentata alle Competenti Autorità; qualora l'evento si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera e anche a quella Italiana;
- b) Verbale di ritrovamento del Mezzo Assicurato, in caso di Furto Totale con successivo ritrovamento;
- c) Certificato di proprietà digitale se il veicolo è stato immatricolato entro il 30 aprile 2020;
- d) Copia della documentazione contrattuale dell'Assicurazione;
- e) Copia della Carta di circolazione o DUC (documento unico di circolazione)
- f) Copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Mezzo Assicurato;

La documentazione sopra elencata è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno oltre che della liquidazione dei danni; pertanto, in caso di inadempimento di uno

o più di tali obblighi, la Compagnia non potrà procedere alla liquidazione dell'Indennizzo.

Nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori documenti, la Compagnia provvederà a richiederli all'Assicurato, il quale dovrà evadere la richiesta di integrazione documentale nel più breve tempo possibile.

In tutti i casi di riparazione antieconomica del Mezzo Assicurato, ovvero quando i costi di riparazione superano il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro, verrà liquidato un importo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al netto del valore del relitto stimato in base alla valutazione effettuata dalla Compagnia tramite un'asta web o, in mancanza, da parte di un suo perito.

Art. 6.1.3 - Documentazione Richiesta in caso di Incendio

Ai fini della procedura di Indennizzo per Incendio con Perdita Totale del Mezzo Assicurato, la denuncia di Sinistro deve contenere la seguente documentazione:

- a) Denuncia di Incendio, in copia, presentata all'Autorità Competente e, se intervenuti, copia del verbale dei Vigili del Fuoco. Qualora l'evento si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- b) Certificato cronologico in originale con l'iscrizione della radiazione al PRA;
- c) Copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Mezzo Assicurato.

Ai fini della procedura di Indennizzo per Danni Parziali da Incendio, l'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti peritali sul Mezzo Assicurato e allegare la seguente documentazione alla denuncia di Sinistro:

- a) Denuncia di Incendio, in copia, inoltrata all'Autorità Competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco; qualora l'evento si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- b) Copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Mezzo Assicurato.

La documentazione sopra elencata è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno oltre che della liquidazione dei danni; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, la Compagnia non potrà procedere alla liquidazione dell'Indennizzo.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori documenti, la Compagnia provvederà a richiederli all'Assicurato, il quale dovrà evadere la richiesta di integrazione documentale.

In tutti i casi di riparazione antieconomica del Mezzo Assicurato, ovvero quando i costi di riparazione superano il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro, verrà liquidato un importo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al netto del valore del relitto stimato in base alla valutazione effettuata dalla Compagnia tramite un'asta web o, in mancanza, da parte di un suo perito.

Art. 6.1.4 – Pagamento dell'Indennizzo

A seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, la Compagnia provvederà a verificare l'operatività della garanzia e a valutare il danno.

Qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia provvederà a versare all'Assicurato l'Indennizzo dovuto ai sensi della presente Assicurazione entro 90 (novanta) giorni da tali accertamenti, dedotti gli Scoperti e minimi applicabili ai sensi delle condizioni di Assicurazione. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Qualora il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato dichiarato in Polizza risulti inferiore al reale Valore di Acquisto, in caso di prima immatricolazione, o al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento della conclusione del Contratto, l'Indennizzo sarà ridotto nella stessa proporzione.

In caso di disaccordo sull'entità del danno, la valutazione del danno, su richiesta di una delle parti, potrà aver luogo in contraddittorio tra il perito nominato dalla Compagnia e il perito nominato dall'Assicurato. È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra le Parti.

Art. 6.1.5 - Recupero del Mezzo Assicurato oggetto di Furto

L'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione a Coris Assistance 24ORE del ritrovamento del Mezzo Assicurato.

In caso di recupero del Mezzo Assicurato decorsi 60 gg. dalla denuncia all'Autorità competente ma prima del pagamento dell'Indennizzo, il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato recuperato sarà computato in detrazione dell'Indennizzo dovuto ai sensi di Polizza.

L'Assicurato, tuttavia, ha sempre la facoltà di rientrare in possesso del Mezzo Assicurato recuperato, previa

Condizioni di Assicurazione (CVT Motoplatinum)

restituzione dell'Indennizzo ricevuto dalla Compagnia al netto del danno parziale eventualmente presente sullo stesso.

Art. 6.1.6 - Diritto di Surrogazione

Qualora la Compagnia abbia pagato l'Indennizzo, i diritti e le azioni spettanti al Contraente, all'Assicurato o ai suoi aventi diritto verso i terzi passano di diritto alla Compagnia ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Art. 6.2. - Procedura Indennizzo "Collisione Animale Selvatico"

Art. 6.2.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne comunicazione a Coris Assistance 24ORE entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c. In caso di omissione dolosa o colposa dell'obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, la Compagnia, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..

La comunicazione dell'avvenuto Sinistro può essere effettuata a Coris Assistance 24ORE mediante:

- [form online](#);
- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.r.l., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano.

La denuncia di Sinistro deve contenere:

- a. l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento;
- b. copia del Verbale delle Autorità intervenute attestante la collisione con l'Animale Selvatico e i danni materiali subiti dal Mezzo Assicurato;
- c. ogni ulteriore elemento o documento idoneo a provare la materialità dell'evento che dà luogo al diritto alla prestazione o beneficio all'indennizzo previsto dalla presente garanzia.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori documenti, la Compagnia provvederà a richiederli all'Assicurato, il quale dovrà evadere la richiesta di integrazione documentale.

L'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti peritali sul Mezzo Assicurato.

Art. 6.2.2 - Pagamento dell'Indennizzo

A seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza

ad esso relativo, la Compagnia provvederà a verificare l'operatività della garanzia e a valutare il danno.

Qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia provvederà a versare l'Indennizzo dovuto all'Assicurato ai sensi delle presenti condizioni di Assicurazione entro 90 (novanta) giorni da tali accertamenti, dedotti gli Scoperti e minimi applicabili ai sensi delle condizioni di Assicurazione. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Qualora il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato dichiarato in polizza risulti inferiore al reale Valore di Acquisto, in caso di prima immatricolazione, o al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento della conclusione del Contratto, l'Indennizzo sarà ridotto nella stessa proporzione.

In caso di disaccordo sull'entità del danno, la valutazione del danno, su richiesta di una delle parti, potrà aver luogo in contraddittorio tra il perito nominato dalla Compagnia e il perito nominato dall'Assicurato. È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra le Parti.

Art. 6.3 – Procedura Indennizzo “Bagaglio”

Art. 6.3.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne comunicazione a Coris Assistance 24ORE entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c. In caso di omissione dolosa o colposa dell'obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, la Compagnia, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..

La comunicazione dell'avvenuto Sinistro può essere effettuata a Coris Assistance 24ORE mediante:

- [form online](#);
- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.r.l., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano.

La denuncia di Sinistro deve contenere la seguente documentazione:

- a. l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento;
- b. Copia della denuncia effettuata alle competenti Autorità attestanti il furto totale del Bagaglio a

bordo sul Mezzo Assicurato al momento del Furto o della Rapina;

- c. Copia del Verbale delle Autorità intervenute attestante il danno totale e materiale subito dal Bagaglio a seguito dell'Incendio;
- d. Copia degli scontrini e/o fatture di acquisto del Bagaglio danneggiato;
- e. dichiarazione di presa in carico del Mezzo Assicurato da parte di demolitore autorizzato in caso di Perdita Totale da Incendio;
- f. estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. con annotazione di perdita del possesso del Mezzo Assicurato;
- g. copia del certificato di proprietà del Mezzo Assicurato;
- h. copia del Libretto di Circolazione del Mezzo Assicurato;
- i. copia della documentazione contrattuale dell'Assicurazione.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori documenti, la Compagnia provvederà a richiederli all'Assicurato, il quale dovrà evadere la richiesta di integrazione documentale.

L'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti peritali necessari alla prestazione dell'Indennizzo.

Art. 6.3.2 – Calcolo e Pagamento dell'Indennizzo

A seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, la Compagnia provvederà a verificare l'operatività della garanzia e a valutare il danno.

L'indennizzo per il Bagaglio viene effettuato dietro presentazione della fattura originale pagata sulla base del prezzo di acquisto iniziale effettivamente pagato, dedotto il degrado d'uso del 10% per ogni anno dalla data di acquisto indicata in fattura.

Qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia provvederà a versare l'Indennizzo dovuto all'Assicurato ai sensi delle presenti condizioni di Assicurazione entro 90 (novanta). In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 6.3.3 - Diritto di Surrogazione

Qualora la Compagnia abbia pagato l'Indennizzo, i diritti e le azioni spettanti al Contraente, all'Assicurato o ai suoi aventi diritto verso i terzi passano di diritto alla Compagnia ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Art. 6.4 – Procedura Indennizzo “Veicolo Sostitutivo”

Art. 6.4.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente e/o l'Assicurato deve darne comunicazione a Coris Assistance 24ORE entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.. In caso di omissione dolosa o colposa dell'obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, la Compagnia, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..

La comunicazione dell'avvenuto Sinistro può essere effettuata a Coris Assistance 24ORE:

- contattando il numero telefonico indicato sul certificato di assicurazione,

oppure mediante:

- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.r.l., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano.

La denuncia di Sinistro deve contenere la seguente documentazione:

- a. l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento;
- b. Copia della denuncia effettuata alle competenti Autorità in caso di Perdita Totale del Mezzo Assicurato a seguito di Furto Totale o Rapina;
- c. Copia del Verbale di Incidente Stradale in caso di collisione con Animale Selvatico, attestante i danni materiali riportati dal Mezzo Assicurato;
- d. Copia del Verbale delle Autorità intervenute in caso di Incendio attestante i danni materiali riportati dal Mezzo Assicurato;
- e. Fattura e contratto di noleggio;
- f. ogni ulteriore elemento o documento idoneo a provare la materialità dell'evento che dà luogo al diritto alla prestazione previsto dalla presente garanzia.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori documenti, la Compagnia provvederà a richiederli all'Assicurato, il quale dovrà evadere la richiesta di integrazione documentale.

L'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti peritali necessari alla prestazione dell'Indennizzo.

Art. 6.4.2 – Modalità di erogazione del Servizio di Assistenza

Verificata l'operatività della garanzia, verrà erogata la prestazione richiesta dall'Assicurato con le modalità previste dalle condizioni di Assicurazione.

Art. 6.4.3 - Diritto di Surrogazione

Qualora la Compagnia abbia pagato l'Indennizzo, i diritti e le azioni spettanti al Contraente, all'Assicurato o ai suoi aventi diritto verso i terzi passano di diritto alla Compagnia ai sensi dell'art. 1916 c.c.



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a **Verti Assicurazioni S.p.A.** con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al potenziale cliente/contraente/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l'"interessato") la presente informativa relativamente al trattamento dei dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

L'interessato attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche - anche registrate - servizi di chat online, o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("preventivazione") e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria dell'interessato. Informativa consultabile al seguente link <https://www.verti.it/privacy/>

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati

Titolare del trattamento: Verti Assicurazioni S.p.A.

Finalità del trattamento:

- Preventivazione
- Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo
- Prevenzione e investigazione delle frodi
- Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE
- Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti da Verti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo
- Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi di Verti
- Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi

Legittimazione e base giuridica del trattamento: Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.

Destinatari: I Dati potranno essere comunicati a terzi e/o potranno essere effettuati trasferimenti di dati verso paesi terzi nei termini indicati nell'Informativa Supplementare.

Conservazione dei dati: i Dati del cliente e potenziale cliente verranno conservati per il periodo necessario stabilito da obblighi di legge o amministrativi-contabili o per garantire l'espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti.

Diritti del cliente e potenziale cliente: È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati. Nel caso in cui i Dati forniti, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, provengano da persone diverse dall'interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

L'interessato dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento

L'interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.

INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare del Trattamento e dati di contatto

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i "Dati") dal potenziale cliente/contraente/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l'"interessato") inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- **Denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153

VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - www.verti.it - T +39.02.21725.1 - F +39.02.21591058 - E verti@pec.verti.it - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U.n.290 dell'11/12/99, iscritta al Registro delle Imprese IVASS n.1.00134 - Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.



- **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- **Recapito Telefonico:** + 39.02.217251
- **Indirizzo web:** <https://www.verti.it/tutto-online/contattaci> - Sezione Privacy
- **Contatto del Data Protection Officer/Responsabile per la Protezione dei Dati:** DPO@verti.it

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. Per l'INTERMEDIARIO, quando agisce tramite poteri delegati dalla Compagnia e si configura quale Responsabile del trattamento dei dati, il responsabile per il riscontro all'interessato è il legale rappresentante dell'INTERMEDIARIO domiciliato per la carica presso l'indirizzo dello stesso. E' possibile scrivere una comunicazione al Responsabile della Protezione Dati (RPD/DPO): segreteria@dffsrl.com - pec: dffsrl@pec.it.

L'elenco costantemente aggiornato degli ulteriori responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Categorie di dati personali

I dati trattati da Verti sono:

- Dati raccolti direttamente presso l'interessato;
- Dati ottenuti da fonti diverse dall'interessato e di cui maggiore dettaglio è fornito nella sezione **3. Origine dei dati personali** e/o nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento**.

Le categorie di dati che, ove applicabile, saranno trattate da Verti sono le seguenti:

- Dati identificativi: carta di identità, indirizzo postale o elettronico, voce, numero di telefono, nome e cognome, firma, firma elettronica, tessera sanitaria, IP;
- Dati relativi alle caratteristiche personali: stato civile, data di nascita, luogo di nascita, età, sesso, nazionalità;
- Dati economici, finanziari e assicurativi: dati bancari, codice IBAN;
- Dati accademici e professionali: titolo di studio;
- Dati relativi al dettaglio occupazionale: professione;
- Dati particolarmente protetti: dati relativi allo stato di salute e dati giudiziari dell'interessato.

Non tutte le categorie di dati sopra dettagliate vengono utilizzate per tutti i trattamenti di dati dettagliati nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento**.

3. Origine dei dati personali

Verti tratterà i dati personali relativi all'interessato provenienti dalle seguenti fonti:

- Forniti direttamente dall'interessato e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate sia al fine di adempiere ad obblighi di legge sia per garantire il miglioramento del servizio, servizi di chat online o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
- Forniti da un intermediario assicurativo;
- Altre società del Gruppo MAPFRE con le quali l'interessato intrattiene o ha mantenuto un rapporto contrattuale o con le quali ha richiesto la stipula di assicurazioni;
- Altre società appartenenti o meno al Gruppo MAPFRE con cui Verti ha accordi di collaborazione autorizzate dall'interessato a condividere i suoi dati personali con Verti;
- Disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni);
- Sistemi comuni di informazioni creditizie;
- Banche dati di origine esterna ottenute da fonti pubbliche che verranno utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state create, come quelle relative a dati geografici, sociodemografici e statistici;
- Professionisti o fornitori di servizi che forniscono informazioni sulla valutazione o stima di veicoli. Fornitori di servizi coperti dalle polizze o fornitori di servizi consigliati e concordati, inclusi operatori e centri sanitari, officine di riparazione veicoli, professionisti o aziende di riparazioni domestiche, esperti o altri professionisti simili, a seconda dei casi.

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati

A. DI SEGUITO SONO DETTAGLIATE LE DIVERSE FINALITÀ PER LE QUALI VERTI TRATTA I DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO

- Trattamenti effettuati in applicazione di misure precontrattuali:

- a. calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("Preventivazione") mediante una delle seguenti modalità:
- Inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
 - Inserendo - per il calcolo del preventivo di una polizza a copertura della responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie - solamente alcuni dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus-malus", etc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (es.: carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la cd. Preventivazione "veloce";
- La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l'interessato e anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio, a scadenza del contratto assicurativo, di una email con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qualora l'interessato decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento, i Dati includeranno anche quelli relativi alla carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della pratica nel corso del tempo.
- ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli **obblighi di legge** da parte di Verti:
- a. valutazione e delimitazione del rischio, prevenzione ed investigazione delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tarifarie, miglioramento delle prestazioni di Verti nell'ambito della gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
 - b. Comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli Enti governativi che lo richiedono;
 - c. Prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con gli artt. 134, 135 e 148 comma 2.bis del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005) e con l'Art. 21 del DL 179/2012 e l'articolo 9.2. lett. g) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR").
- Questo trattamento prevede:
- o Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore.
 - In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.
 - o La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.
- iii. Trattamento effettuato sulla base del **legittimo interesse**:
- a. Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i Dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;
 - b. Esecuzione di studi statistici per segmentare e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria attività e identificare le tendenze del mercato;
 - c. Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato stipulato il contratto di polizza o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa, secondo quanto previsto dall'art. 130 c. 4 Codice Privacy.
 - d. comunicazioni volte a invitare all'acquisto del preventivo nel periodo di validità dello stesso – 60 giorni-.
- iv. Trattamento effettuato sulla base del **consenso**, qualora sia stato prestato:
- a. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono -anche cellulare-, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.

La mancata accettazione di questo trattamento non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali non personalizzate basate sul legittimo interesse effettuate secondo quanto disposto nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento A), iii, lett. c e d.**

- b. Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.

B. DI SEGUITO SONO RIPORTATE LE DIVERSE FINALITÀ PER LE QUALI VERTI TRATTA I DATI PERSONALI DELLE PARTI INTERESSATE CHE STIPULANO UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:

i. Trattamenti effettuati **per l'esecuzione del contratto:**

- a. Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, l'eventuale rinnovo della polizza assicurativa;
- b. Gestione e liquidazione dei sinistri, incluse perizie e valutazioni dei danni, e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra e all'esercizio dell'attività assicurativa;
- c. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore;
- d. Trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto precontrattuale e/o contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi;
- e. L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
- f. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono -anche cellulare-, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;
- g. Nel caso di assicurazione collettiva, le informazioni di base sull'identità dell'Assicurato e quelle relative al contratto di assicurazione possono essere comunicate al Contraente che ha stipulato la polizza al fine di informarlo relativamente ai soggetti coperti in un dato momento.

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli **obblighi di legge** da parte di Verti

- a. Gestire la risoluzione dei reclami e dei conflitti che possono sorgere tra Assicurati, Beneficiari, terzi danneggiati;
- b. Comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli enti governativi che lo richiedono;
- c. Rilasciare a favore del proprietario del veicolo e dell'assicurato del veicolo assicurato un certificato che accrediti i sinistri corrispondenti agli ultimi cinque anni di assicurazione;
- d. Prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con gli artt. 134, 135 e 148 comma 2.bis del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005) e con l'Art. 21 del DL 179/2012 e l'articolo 9.2. lett. g) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR").

Questo trattamento prevede:

- o Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore.

In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.

- o La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.

iii. Trattamento effettuato sulla base del **legittimo interesse:**

- a. Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;
- b. Esecuzione di studi statistici per segmentare e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria attività e identificare le tendenze del mercato;
- c. Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato stipulato un contratto di polizza o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa, a secondo quanto previsto dall'art. 130 c. 4 codice privacy;
- d. Verifica della qualità del servizio reso (indagini di "Customer Satisfaction/Experience") al fine di effettuare indagini circa il grado di soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi prestati, nonché condurre un'analisi sulla qualità percepita dall'Interessato in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. Le interviste/questionari saranno indirizzati ai

recapiti già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono -anche cellulare-, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.

Verti potrà inoltre contattare l'interessato, anche a seguito di mancato rinnovo del contratto e per un periodo non superiore a 6 mesi decorrenti dalla scadenza dello stesso. È facoltà dell'interessato rispondere o meno al questionario. Un eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza. I dati personali verranno utilizzati solo per finalità di ricerca statistica e non verranno utilizzati per ulteriori scopi.

iv. Trattamento effettuato sulla base del **consenso**, qualora sia stato prestato:

a. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.

La mancata accettazione di questo trattamento non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali non personalizzate basate sul suo legittimo interesse in conformità con le disposizioni della sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento B), iii, lett. c.**

b. Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.

5. Periodo di conservazione dei Dati

Verti applicherà i seguenti criteri per determinare il periodo di conservazione dei Dati dell'interessato:

A. Se gli interessati **non hanno ancora stipulato il contratto di assicurazione**

a. In generale, i dati saranno conservati per tutto il tempo in cui rimane in vigore l'offerta assicurativa prodotta in risposta alla richiesta dell'interessato;

b. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;

c. Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati;

d. Per finalità di marketing i dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso a seconda della fattispecie.

B. Se gli interessati **hanno già stipulato l'assicurazione** i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri:

a. L'obbligo di conservazione stabilito dalla legge;

b. Durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto;

c. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;

d. Per finalità di marketing i suoi dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso a seconda della fattispecie.

6. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. "catena assicurativa"; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

7. Destinatari dei Dati

Verti comunicherà i Dati degli interessati per le finalità descritte nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento** esclusivamente ai seguenti destinatari o categorie di destinatari:

1. Enti pubblici, Direzione generale delle assicurazioni e dei fondi pensione, Agenzia delle entrate, Giudici e tribunali e, in generale, autorità competenti, quando la Compagnia è legalmente obbligata a fornirli;

2. All'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. "catena assicurativa". I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto **4**, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;

3. Essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;
4. Con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
 - agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito, operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;
 - ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
 - ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
 - Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.Potranno essere effettuati trasferimenti internazionali di dati verso Paesi terzi. Tali trasferimenti verranno effettuati verso Paesi dove non esiste una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea solo quando saranno essenziali per adempiere alle finalità indicate.

8. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l'interessato ha i seguenti diritti:

- Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
- Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.
- Richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.
- Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
- Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
- Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 4 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui l'interessato si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (Mi) oppure collegandosi al sito www.verti.it/tutto-online/contattaci - Sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

9. Reclami davanti all'autorità di controllo

L'interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati della Compagnia per presentare eventuali reclami in merito alla protezione dei dati. Inoltre, informiamo che, qualora si ritenga che i dati dell'interessato non siano stati trattati in conformità con la normativa, è possibile presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati, attraverso la pagina web dedicata.